



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Versione	Data	Natura dell'intervento
0	22/05/2007	Approvazione e adozione Modello da parte del Consiglio di Amministrazione
1	26/07/2011	Aggiornamento del Modello ai reati contro l'industria e il commercio e al nuovo assetto societario conseguente alle operazioni straordinarie di fusione per incorporazione in HEINZ delle società Plada Industriale S.r.l. prima, e Plada S.r.l.
2	16/4/2014	Aggiornamento del Modello rispetto ai reati ambientali, di impiego di cittadini di paesi extraeuropei il cui soggiorno è irregolare, di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità e alla certificazione della Società in conformità agli standard UNI EN ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
3	10/3/2017	Aggiornamento del Modello rispetto ai reati introdotti dalla L. 186/2014 (Autoriciclaggio), dalla L. 68/2015 (reati ambientali) e dalla L. 69/2015 (reati societari)
4	6/11/2017	Aggiornamento del Modello rispetto alla conformità alla UNI EN ISO 1400:2004
5	30/5/2019	Aggiornamento del Modello alle modifiche normative introdotte: (i) dalla L. 179/2017, con cui sono stati formalizzati i requisiti del canale di comunicazione adottato per segnalare violazioni del Modello o la commissione di reati (c.d. whistleblowing); (ii) dalla L. 3/2019, in materia di anticorruzione, con cui -tra le altre cose - è stato introdotto il reato di cui all' art. 346-bis c.p. relativo al traffico di influenze illecite ed è stato modificato il reato di corruzione tra privati; (iii) dalla L. 167/2017, con cui è stato introdotto il reato ex art. 25-terdecies.
6	10/5/2023	Aggiornamento del Modello alle modifiche normative introdotte: (i) dalla legge 157/2019, dal D. Lgs. 75/2020 e dal D.lgs 156/2022, con cui sono stati introdotti i reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies e, limitatamente al D.lgs 75/2020, l'abuso d'ufficio; (ii) dal D.lgs 184/2021, con cui sono stati introdotti i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies 1; (iii) dal D.lgs 19/2023 relativo alle operazioni di trasformazione societarie transfrontaliere; (iv) dal D.lgs 24/2023, relativo ai canali di segnalazione interna.
7	17/03/2026	Aggiornamento del Modello all'esito della riorganizzazione societaria e alle modifiche introdotte dalla seguente normativa: (i) L. 206/2023, volta al rafforzamento della tutela del "made in Italy"; (ii) L. 90/2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici; (iii) D. L. n. 92/2024, convertito dalla Legge 8 agosto 2024 n.112, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia"; (iv) L. 9 agosto 2024 n. 114, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", che ha sancito l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); (v) L. 166/2024, volta a rafforzare le tutele al diritto d'autore; (vi) L. 80/2025, recante modifiche al reato di truffa; (vii) D. Lgs. 81/2025, con cui è stata modificata la disciplina del reato di contrabbando (viii) L. 147/2025, recante modifiche alla disciplina dei reati ambientali e un inasprimento delle relative sanzioni.

INDICE

PARTE GENERALE.....	4
CAPITOLO 1 PREMESSA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.1 INTRODUZIONE	5
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.....	5
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE	6
1.4 GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI EX D. LGS. 231/01	6
1.5 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.....	7
1.6 APPARATO SANZIONATORIO.....	9
1.7 DELITTI TENTATI	10
1.8 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.....	11
1.9 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	12
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
CAPITOLO 2 ELEMENTI DESCRITTIVI DELLA SOCIETÀ HEINZ ITALIA S.P.A.	15
2.1 IL GRUPPO KRAFT HEINZ.....	15
2.2 I VALORI	16
2.3 PRESUPPOSTI DEL MODELLO.....	16
2.4 OGGETTO SOCIALE	17
2.5 MODELLO DI GOVERNANCE	17
2.6 ATTIVITÀ OGGETTO DI OUTSOURCING	17
CAPITOLO 3 LA SOCIETÀ E IL PROGETTO DI ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001.....	19
3.1 ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	19
3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO	20
3.3 FUNZIONE, DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEL MODELLO.....	20
3.3.1 <i>Funzione</i>	20
3.3.2 <i>Destinatari</i>	20
3.3.3 <i>Caratteristiche</i>	20
CAPITOLO 4 INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
4.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	21
4.2 LA SOLUZIONE ORGANIZZATIVA ADOTTATA DALLA SOCIETÀ	21
4.3 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE, NOMINA E DURATA	21
4.4 REQUISITI DI NOMINA, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	22
4.5 REVOCA PER GIUSTA CAUSA	23
4.6 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	23
4.7 FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - CONVOCAZIONE E ADUNANZE.....	24
4.8 REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.9 FLUSSI DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEL VERTICE AZIENDALE	25
4.10 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	26
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE	27
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	27
5.2 VIOLAZIONI DEL MODELLO	27
5.3 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI	29
5.4 MISURE APPLICATE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	30
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI	30
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI ED IMPRESE TERZE IN GENERE	31
5.7 ULTERIORI MISURE.....	31
CAPITOLO 6 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	32
6.1 DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI	32
6.2 PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI ED IMPRESE TERZE IN GENERE	32

CAPITOLO 7 ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	34
7.1 ADOZIONE DEL MODELLO	34
7.2 VERIFICHE E CONTROLLI	34
7.3 ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO.....	34
CAPITOLO 8 INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI	35
8.1 PREMESSA	36
8.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	36
8.3 PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	36

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 PREMESSA NORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Introduzione

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “D. Lgs. 231/2001” o anche “Decreto”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300¹ è stata dettata la disciplina della *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D. Lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal D. Lgs. 231/2001, infatti, le società possono essere ritenute “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001).

La responsabilità amministrativa delle società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Tale ampliamento di responsabilità mira sostanzialmente a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

Il D. Lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto alle società sono ora applicabili, in via diretta ed autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati alla società ai sensi dell’art. 5 del Decreto.

La responsabilità amministrativa della società è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi².

1.2 Natura della responsabilità

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la *“nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”*.

Il D.Lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione – una forma di responsabilità delle società di natura colposa (si parla della c.d. “colpa organizzativa”)³ nominalmente di tipo “amministrativo” ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

¹ Il D.Lgs. 231/2001 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, la Legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² L’ente è responsabile infatti: a) quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l’ente stesso, anche se dalla condotta criminosa l’ente non ha ricavato alcun vantaggio; b) quando ha comunque ricevuto un vantaggio dalla commissione del reato, a meno che non si riesca a dimostrare che coloro che hanno agito erano mossi dall’esclusivo interesse personale (o di terzi).

³ La responsabilità della società troverebbe, infatti, come presupposto un comportamento colposo della stessa consistente nell’aver omesso l’adozione e l’efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del D.Lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto all'accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili alla società.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Come sopra anticipato, secondo il D.Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ❑ da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" (i sopra definiti soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del D.Lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Gli illeciti amministrativi ex D. Lgs. 231/01

In base al D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-septiesdecies, 25-duodevicies, 25-undevicies e 26 del D.Lgs. 231/2001, nonché dai reati richiamati dall'art. 10 della L. 146/2006, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del decreto stesso. L. 146/2006

Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- ❑ reati contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001⁴);
- ❑ delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001⁵);

⁴ In particolare, art.24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" e art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio".

⁵ Così come modificati dalla legge 190/2012 in relazione all'introduzione del reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e della più recente Legge del 21 maggio 2015, n. 69 (L. 69/2015) con riferimento alla nuova formulazione dei reati di "false comunicazioni sociali" (art. 2621 c.c.), "false comunicazioni sociali delle società quotate" (art. 2622) e del nuovo "false comunicazioni sociali di lieve entità" (art. 2621-bis), con relativa ridefinizione delle sanzioni. L'articolo è stato da ultimo modificato dal D.Lgs 19/2023, con l'inserimento del delitto di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121", relativo ad operazioni transnazionali societarie.

- ❑ delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art.25 *quater*1 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti contro la personalità individuale (richiamati dall' art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001⁶);
- ❑ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-*octies*.1 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (richiamati dall'art. 25-*octies*.2 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati ambientali (richiamati dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati di razzismo e xenofobia (richiamati dall'art. 25-*terdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati tributari (richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001⁷);
- ❑ contrabbando (richiamati dall'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti contro il patrimonio culturale (richiamati dall'art. 25-*septiesdecies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (richiamati dall'art. 25-*duodevices* del D. Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti contro gli animali ((richiamati dall'art. 25-*undevicies* del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati transnazionali⁸.

Si rinvia all'*Allegato 1 (Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi previsti)* per una descrizione di dettaglio dei reati previsti dal Decreto e dalle relative successive modificazioni e integrazioni.

1.5 Nozione di Pubblico Ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Preliminare all'analisi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, risulta necessario sottolineare e delimitare le nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, quali soggetti attivi di detti reati.

⁶ Come modificati dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (L. 186/2014) all'art. 648-ter.1 del codice penale, il reato di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa.

⁷ In particolare, si tratta dei delitti di: (i) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (ii) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; (iii) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; (iv) occultamento o distruzione di documenti contabili; (v) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il D.lgs. 75/2020 ha, inoltre, introdotto i reati di (vi) dichiarazione infedele; (vii) omessa dichiarazione; (viii) indebita compensazione, tutti sanzionabili quando commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

⁸ Richiamati dall'art. 10 della l. 16 marzo 2006, n. 146, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001".

In particolare, vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio:

- ❑ soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa (quali, ad esempio, parlamentari e membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa);
- ❑ soggetti che svolgono funzioni accessorie (quali, ad esempio, addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- ❑ soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria (quali, ad esempio, magistrati⁹, soggetti che svolgono funzioni collegate)¹⁰;
- ❑ soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa (quali, ad esempio, dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali)¹¹;
- ❑ dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (quali, ad esempio, funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, Banca d'Italia, Autorità di Vigilanza, istituti di previdenza pubblica, ISTAT, ONU, FAO, ecc.);
- ❑ privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (quali, ad esempio, notai, soggetti privati dotati di poteri autoritativi operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle Pubbliche Amministrazioni indicate sono state considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Sono invece definiti "incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", tale dovendosi intendere "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura di salme ecc.).

Tali disposizioni individuano la figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio non con riferimento al criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. vedasi, dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", ecc.).

Inoltre, l'art. 322 bis estende la punibilità dei reati di corruzione, di induzione indebita a dare o promettere utilità e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- ❑ membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

⁹ Ad esempio: magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, TAR, Corti d'Assise, giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.

¹⁰ Ad esempio: ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, ufficiali giudiziari, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, ecc.

¹¹ Ad esempio: funzionari e dipendenti dello Stato o di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, soggetti che svolgono funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali messi comunali, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri ecc.

- ❑ funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
- ❑ soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- ❑ membri e addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- ❑ coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ❑ soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali;
- ❑ giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- ❑ persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- ❑ membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali;
- ❑ persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

1.6 Apparato sanzionatorio

Qualora se ne ravveda la responsabilità ai sensi del Decreto, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, a carico della società sono previste le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria.
- sanzioni interdittive che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza in uno o più giornali.

La sanzione pecuniaria è calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare entro limiti definiti per legge. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- ❑ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ❑ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste¹² e per taluni dei reati transazionali e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ❑ la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ❑ in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 231/2001.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna a spese dell'ente condannato può essere disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, in presenza delle condizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare.

Con specifico riferimento ai reati di corruzione ex art. 25, le sanzioni interdittive possono avere una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da c.d. subordinati.

L'inasprimento delle sanzioni interdittive è comunque circoscritto ai reati di corruzione più gravi¹³. E', inoltre, previsto un "ravvedimento operoso" che consente di ridurre la durata delle sanzioni interdittive qualora, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.7 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25-*quinqüies*), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.

¹² Si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001, taluni reati contro la fede pubblica quali la falsità in monete, di cui all'art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001, dei delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25-*quinqüies* D.Lgs. 231/2001, dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, previsti all'art. 25-*sexies* del D.Lgs. n.231/2001; alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001; i reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25-*terdecies*.

¹³ Nel caso in cui siano commessi reati tributari trovano applicazione le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

1.8 Vicende modificative dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del D.Lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- ❑ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- ❑ dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 afferma: *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del D.Lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del D.Lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del D.Lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del D.Lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e
- (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

L'art. 32 del D.Lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del D.Lgs.

231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del D.Lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.9 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/2001 - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- ❑ il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ❑ l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*. Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Aspetto fondamentale del D.Lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001):

- ❑ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ❑ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ❑ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi;
- ❑ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

La responsabilità amministrativa della società è in ogni caso esclusa, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001), se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- ❑ la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- ❑ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- ❑ individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❑ prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ❑ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- ❑ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ❑ introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs. 231/2001 specifica i requisiti e le caratteristiche del sistema di *whistleblowing*, stabilendo che il Modello deve prevedere:

- ❑ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ❑ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ❑ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione¹⁴;
- ❑ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

¹⁴ I commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 del Decreto introducono una tutela rafforzata nei confronti dei segnalanti in buona fede, arrivando a stabilire la nullità di eventuali licenziamenti di natura ritorsiva.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- ❑ idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- ❑ per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- ❑ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- ❑ un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- ❑ il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

CAPITOLO 2 ELEMENTI DESCRITTIVI DELLA SOCIETÀ HEINZ ITALIA S.P.A.

2.1 Il Gruppo Kraft Heinz

HEINZ ITALIA S.p.A. (di seguito “Heinz” o la “Società”), facente parte del gruppo multinazionale americano Kraft Heinz Company (il “Gruppo Kraft Heinz” o il “Gruppo”), operante in Italia nell’ambito della commercializzazione di prodotti alimentari, è particolarmente attenta nell’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative del socio e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell’importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello” o il “MOGC”) idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza da parte della Società.

Sebbene l’adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati Heinz ha deciso di adeguarsi alle prescrizioni del Decreto, avviando un progetto di analisi delle proprie attività aziendali, dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, laddove ritenuto necessario, all’integrazione del sistema esistente.

Più di recente - sia a seguito delle modifiche del Decreto con l’introduzione di nuove fattispecie di reato, di modifiche alla disciplina di alcuni reati e dell’inasprimento del sistema sanzionatorio per alcune fattispecie di reato che delle operazioni di riorganizzazione societaria, con cessione degli stabilimenti produttivi - la Società ha ritenuto necessario, anche dietro proposta dell’Organismo di Vigilanza, procedere all’aggiornamento del proprio Modello adottato dal Consiglio di Amministrazione, in prima istanza, il 22 maggio 2007. Il Modello è stato, pertanto, aggiornato rispetto ai reati “contro l’industria e il commercio” in data 26 luglio 2011, successivamente, rispetto ai “reati ambientali”, di “impiego di cittadini extraeuropei il cui soggiorno è irregolare”, di “corruzione tra privati” e di “induzione indebita a dare o promettere utilità” in data 28 aprile 2014. In data 10 marzo 2017, l’aggiornamento è intervenuto in funzione delle novità normative introdotte dalla L. 186/14 (Autoriciclaggio), dalla L. 68/15 (Reati Ambientali) e dalla L. 69/15 (Reati Societari). Ad inizio 2019, il Modello è stato aggiornato alle novità normative introdotte: (i) dalla L. 179/2017, con cui sono stati formalizzati i requisiti del canale di comunicazione adottato per segnalare violazioni del Modello o la commissione di reati (c.d. whistleblowing); (ii) dalla L. 3/2019, in materia di anticorruzione, con cui -tra le altre cose - è stato introdotto il reato di cui all’ art. 346-bis c.p. relativo al traffico di influenze illecite ed è stato modificato il reato di corruzione tra privati; (iii) dalla L. 167/2017, con cui è stato introdotto il reato ex art. 25-terdecies. Nel 2023, il Modello è stato aggiornato alle modifiche normative introdotte: (i) dalla legge 157/2019, dal D.lgs 75/2020 e dal D.lgs 156/2022, con cui sono stati introdotti i reati tributari ex art. 25 quinquiesdecies e, limitatamente al D.lgs 75/2020, l’abuso d’ufficio; (ii) dal D.lgs 184/2021, con cui sono stati introdotti i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 25 octies 1; (iii) dal D.lgs 19/2023 relativo alle operazioni di trasformazione societarie transfrontaliere; (iv) dal D.lgs 24/2023, relativo ai canali di segnalazione interna.

Da ultimo, il Modello è stato aggiornato alla luce della seguente normativa: (i) L. 206/2023, volta al rafforzamento della tutela del “made in Italy”; (ii) L. 90/2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici; (iii) D. L. n. 92/2024, convertito dalla Legge 8 agosto 2024 n.112, recante “*Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*”; (iv) L. 9 agosto 2024 n. 114, recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare*”, che ha sancito l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) e la riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); (v) L. 166/2024, volta a rafforzare le tutele al diritto d’autore; (vi) L. 80/2025, recante modifiche al reato di truffa; (vii) D. Lgs. 81/2025, con cui è stata modificata la disciplina del reato di contrabbando (viii) L. 147/2025, recante modifiche alla disciplina dei reati ambientali e un inasprimento delle relative sanzioni.

È importante evidenziare che l’aggiornamento formale del Modello rappresenta generalmente la conclusione di un processo che vede la Società già dotata di quelle procedure e presidi interni in grado di ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto.

La Società fonda il suo sviluppo nella piena tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei propri collaboratori e di tutti coloro che intrattengono rapporti di vario genere con l’Ente, ricercando nelle proprie attività il miglior equilibrio possibile tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente ma tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

2.2 I valori

Heinz opera secondo principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi vigenti, in ossequio al Codice Deontologico Globale di Kraft Heinz. La Società ha adottato un proprio Codice Etico che ha lo scopo di esprimere principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, organi sociali, consulenti, partner, agenti ed imprese terze che operano per conto dell'Ente; per quanto sopra esposto il Codice Etico può essere considerato uno dei componenti del Modello.

Il Codice Etico di Heinz stabilisce i comportamenti che la Società intende rispettare e far rispettare nello svolgimento dell'attività aziendale a tutela della sua reputazione e immagine sul mercato. Il Codice Etico illustra quindi i principi etici fondamentali per Heinz, nonché le norme di condotta a presidio di tutte le attività aziendali, che mirano ad evitare la commissione di fattispecie di reato - previste e non dal Decreto - nonché condotte non in linea con le aspettative etiche della Società.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone regole comportamentali specifiche, conformi alle prescrizioni contenute in detta fonte normativa. L'efficace e costante attuazione del Modello prescelto e adottato costituisce l'esimente della Società ai fini della responsabilità di cui al Decreto.

Ciò premesso, si precisa che il Codice Etico, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, è stato redatto in stretto collegamento con i principi, le regole e le procedure descritte nel presente documento al fine di creare un corpus normativo interno coerente ed efficace.

Dal dicembre 2010 la Società aderisce, inoltre, al Codice Deontologico dell'Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (il "Codice AIIPA"), che declina una serie di regole comportamentali specifiche per gli operatori del settore dei prodotti alimentari, negli ambiti dell'informazione scientifica, della congressistica e dei rapporti con il mondo scientifico e sanitario. Il Codice Etico è conforme al richiamato Codice AIIPA.

2.3 Presupposti del Modello

La tipologia di struttura dei controlli aziendali esistente in Heinz prevede:

- ❑ controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- ❑ attività di monitoraggio, svolte dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei controlli di natura gerarchica;
- ❑ attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini del bilancio, in conformità alla normativa di cui al Sarbanes-Oxley Act 2002.

Il sistema dei controlli è, altresì, integrato dalle verifiche condotte sulle procedure del Gruppo Kraft Heinz volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi e adottate in conformità (i) alle normative statunitensi Foreign Corrupt Practices Act e Patriot Act e (ii) alla normativa britannica UK Bribery Act 2010.

La Società è particolarmente attenta all'osservanza di standard qualitativi di alto livello, si è dotata inoltre di un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO:9001 basato su di un set articolato di procedure, periodicamente monitorate attraverso specifici audit interni ed esterni, questi ultimi condotti dall'ente di certificazione.

2.4 Oggetto sociale

Heinz ha per oggetto sociale l'industria e il commercio di prodotti alimentari e bevande, di qualunque natura, nonché l'acquisto e lo sfruttamento di marchi, brevetti e tecnologie, la presentazione di servizi inerenti alla produzione e al commercio degli articoli sopra elencati, nonché di servizi inerenti a cessioni di beni o prestazioni igienico-sanitario.

2.5 Modello di Governance

La Società ha privilegiato il cd. "sistema tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni amministrative e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di corporate *governance* di Heinz Italia S.p.A. risulta attualmente così articolato:

A) Assemblea dei Soci:

È competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.

B) Consiglio di Amministrazione:

Il fulcro della struttura societaria è il Consiglio di Amministrazione, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla Legge e dallo Statuto.

C) Collegio Sindacale:

il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

D) Società di Revisione:

L'Assemblea dei Soci ha affidato il controllo contabile sulla Società ad una società di revisione, iscritta presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

2.6 Attività oggetto di outsourcing

Il modello di business di Heinz Italia S.p.A. prevede l'esternalizzazione di attività aziendali, o parti di esse, presso altre società del Gruppo Kraft Heinz o a società terze. A titolo esemplificativo, la Società ha affidato in outsourcing le attività in ambito *information technology*.

L'affidamento in outsourcing delle suddette attività è formalizzato mediante specifico service agreement, stipulato in linea con le procure in vigore, che consentono alla Società di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.

I contratti di outsourcing prevedono:

- una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;

- ❑ la possibilità per la Società di accedere alle informazioni di cui necessita per fini di controllo;
- ❑ idonei sistemi di reporting;
- ❑ adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo della Società e della sicurezza delle transazioni;
- ❑ la limitazione della possibilità per il fornitore di delegare una terza parte o di modificare il servizio prestato senza l'assenso della Società;
- ❑ l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società monitora l'adeguatezza del servizio prestato dall'outsourcer, nonché il rispetto delle clausole stabilite contrattualmente.

Nell'ambito delle attività affidate in outsourcing, la Società ha inoltre nominato procuratori speciali, i quali, nell'esercizio delle responsabilità loro conferitegli, sono tenuti ai seguenti obblighi:

- ❑ intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione, con l'Autorità Giudiziaria e con gli Organi di Controllo;
- ❑ espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- ❑ assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari in tutte le attività aziendali;
- ❑ operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- ❑ assicurare la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la gestione degli approvvigionamenti.

È inoltre loro espressamente vietato:

- ❑ corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, ovvero effettuare promesse o indebite elargizioni, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, nonché verso controparti private, al fine di influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo per la Società;
- ❑ ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ effettuare operazioni, ivi inclusi pagamenti, non adeguatamente documentati e autorizzati.

CAPITOLO 3 LA SOCIETÀ E IL PROGETTO DI ADOZIONE DEL MODELLO EX D.LGS. 231/2001

3.1 Attività propedeutiche alla predisposizione e aggiornamento del documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

L'adozione di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" in linea con le esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di Heinz Italia S.p.A.

La Società, in un'ottica volta al continuo aggiornamento e adeguamento del proprio sistema di *corporate governance* alle *best practice* in materia (Linee guida di Confindustria), ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'ultimo aggiornamento del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "il Modello"), in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, ed in particolare a seguito delle modifiche legislative intercorse tra l'aprile 2023 e il febbraio 2026 e delle modifiche relative al business intervenute a fine 2025.

L'approvazione del Modello ha rappresentato nella stesura originale, e in tutti i suoi aggiornamenti, la fase conclusiva di un progetto complesso ed articolato che ha comportato la realizzazione di una serie di attività propedeutiche alla redazione ed aggiornamento del Modello finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi conforme alle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nelle principali linee guida di categoria, anche attraverso specifiche segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Le attività svolte possono essere sintetizzate come segue:

1) Identificazione dei rischi.

Tale attività è stata effettuata tramite l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, principali procedure aziendali, verbali dei consigli di amministrazione, procure, documentazione attinente al sistema di *governance* della Società ed altra documentazione rilevante) ed una serie di incontri con i soggetti chiave (cd. "Key Officer") della struttura aziendale (Amministratori, Top Management, ecc.) mirati, innanzitutto, ad individuare le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 svolte in Società e, quindi, ad approfondire le modalità di svolgimento di tali attività ed a verificare l'esistenza di eventuali controlli già presenti.

Le analisi condotte durante questa fase hanno consentito di identificare le aree di attività che, attualmente, devono essere considerate sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001 (cd. "attività sensibili").

2) Gap analysis.

Al fine di rilevare la capacità di rispondere ai requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001, è stata sviluppata una analisi comparativa ("Gap Analysis") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ed i principi del modello di riferimento definito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 al fine valutare il grado di corrispondenza di ciò che è in essere con i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 e di definire, laddove necessario, le azioni di miglioramento.

3) Predisposizione e aggiornamento del Modello.

A conclusione dell'iter descritto è stato predisposto/aggiornato il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001. Il Modello adottato dalla società è costituito da una parte generale e da singole parti speciali, predisposte con riferimento alle categorie di reato, tra quelle contemplate nel D.Lgs. 231/2001 e di cui al progetto, considerate rilevanti in ragione dell'attività svolta dalla Società.

I risultati dell'attività di identificazione dei rischi e di Gap analysis sono condivisi con l'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata dal D.Lgs. 231/2001.

L'attività di aggiornamento del Modello ha previsto, nell'ambito delle attività summenzionate, analisi specifiche volte a garantire l'allineamento delle prescrizioni del Modello alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3.2 Campo di applicazione del Modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice Etico si applicano a tutte le sedi del Gruppo.

3.3 Funzione, destinatari e caratteristiche del Modello

3.3.1 Funzione

Il Modello costituisce un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività identificate come attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001. La sua funzione consiste quindi nella predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione (o tentata commissione) dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

3.3.2 Destinatari

I principi contenuti nel Modello hanno la finalità di determinare la piena consapevolezza nel potenziale autore di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, che la Società condanna fortemente la commissione di tali illeciti.

Sono destinatari delle prescrizioni di cui al presente documento quei soggetti che, nello svolgimento delle proprie azioni, possono generare una responsabilità amministrativa della Società, ovvero:

- ❑ “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- ❑ persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

Inoltre, poiché il Modello ha come destinatari tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali della Società, lo stesso è rivolto, oltre che ai dipendenti della società, anche a coloro che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di contratti (es. partner, fornitori, collaboratori, ecc.), e sui quali la società è in grado di esercitare un’attività di direzione o vigilanza.

3.3.3 Caratteristiche

Il Modello è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 e nelle linee guida di categoria.

I presidi di controllo indicati all’interno del Modello e nei documenti ad esso allegati, si fondano sui seguenti principi cardine:

- rispetto del principio della **segregazione dei compiti** tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- rispetto della **normativa aziendale** (es. procedure e policy aziendali);
- rispetto del **sistema dei poteri** in vigore, in linea con le responsabilità organizzative assegnate;
- garanzia di **tracciabilità** e verificabilità ex post volta ad assicurare l’individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati;
- rispetto dei **principi di comportamento e presidi di controllo specifici**, previsti dalle Parti Speciali del Modello con particolare riferimento ai Protocolli e dal Codice Etico della Società.

CAPITOLO 4

INDIVIDUAZIONE ED ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 (art. 6, comma 1, lett. b), il soggetto al quale l'organo dirigente deve affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di suggerirne l'aggiornamento, deve essere *“un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”*.

Tale punto è stato ripreso dal punto 4 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ed a tal fine si è proceduto a disporre un aggiornamento dello stesso.

Le Linee guida di Confindustria individuano le seguenti caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo amministrativo.

Il requisito della professionalità si traduce nelle capacità tecniche dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Vertice aziendale.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

4.2 La soluzione organizzativa adottata dalla società

Heinz ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, fosse in grado di consentire, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria complessità organizzativa, il rispetto dei requisiti in precedenza evidenziati.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 ed alla luce delle su esposte indicazioni di Confindustria, Heinz Italia S.p.A. ha identificato il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV") in un organo a composizione plurisoggettiva.

La Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, la cui scelta è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.3 Principi generali in tema di istituzione, nomina e durata

L'Organismo di Vigilanza della società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'OdV può essere composto da un unico membro esterno ovvero può essere plurisoggettivo e, in tal caso, almeno la metà dei componenti dovrà essere esterna.

I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

È fatto obbligo al Presidente, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un componente dell'Organismo.

Le cause di decadenza e di revoca sono accertate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale.

In caso di OdV plurisoggettivo, se nel corso dell'anno vengono a mancare uno o più componenti, tali da far venir meno il carattere plurisoggettivo dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione mediante delibera di nuova nomina presa con le modalità precedentemente descritte. I componenti così nominati durano in carica il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i componenti da essi sostituiti.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca, sospensione o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società abbia reintegrato l'Organismo di Vigilanza.

4.4 Requisiti di nomina, cause di ineleggibilità e decadenza

Possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza i soggetti, interni o esterni alla società, che abbiano i necessari requisiti di professionalità e di conoscenza delle problematiche relative al sistema ed alle procedure di controllo interno, come descritti nel precedente paragrafo 4.1.

La cessazione dei membri dell'Organismo di Vigilanza dal loro incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza è stato ricostituito.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve confermare l'assenza di motivi di ineleggibilità quali, a titolo meramente esemplificativo:

- ❑ relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori incaricati dalla società di revisione;
- ❑ conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- ❑ titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- ❑ funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- ❑ coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e per i sindaci;
- ❑ rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
- ❑ sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- ❑ condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato) ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, o nel caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dello stesso, questi decadrà automaticamente dalla carica.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di autonomia, indipendenza o incompatibilità nonché la sopravvenuta incapacità e la morte sono cause di decadenza immediata dei membri.

L'Organismo di Vigilanza potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* di spesa all'Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest'ultimo.

L'assegnazione del *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento dei compiti assegnatigli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. In caso di necessità, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione di disporre anche di cifre superiori di quelle preventivamente stimate, dandone adeguata rendicontazione successiva.

4.5 Revoca per giusta causa

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- ❑ una sentenza di condanna definitiva della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- ❑ una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati o illeciti amministrativi (o reati/illeciti amministrativi della stessa indole);
- ❑ una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione;
- ❑ l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001;
- ❑ l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ❑ la violazione degli obblighi di riservatezza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.6 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione della società cura l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'Organismo di Vigilanza è istituzionalmente affidata la responsabilità dello svolgimento delle seguenti macro-attività:

- ❑ vigilanza sull'effettività del Modello, verificando la coerenza fra i comportamenti concreti e le procedure previste dal Modello stesso;
- ❑ esame in merito all'adeguatezza del Modello, ossia valutazione sulla sua reale efficacia sia a prevenire i comportamenti illeciti sia a far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi;
- ❑ analisi sul mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità, efficienza ed efficacia del Modello;
- ❑ segnalazione all'Organo Amministrativo della necessità di procedere all'aggiornamento del Modello in relazione ai cambiamenti ed alle esigenze della società ed alle eventuali modifiche legislative;
- ❑ stesura, con cadenza almeno semestrale, di una relazione al CdA e al Collegio Sindacale;

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti e conferiti i poteri qui di seguito elencati:

- ❑ disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali, l'elaborazione e l'attuazione di un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello;
- ❑ effettuare le attività di controllo previste dal Modello;
- ❑ accedere a tutte le informazioni e a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dei controlli e delle verifiche;
- ❑ compiere verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello con possibilità di accedere liberamente presso qualsiasi direzione, unità, struttura della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo;
- ❑ assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- ❑ mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- ❑ contribuire, in collegamento con le altre unità interessate, al continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- ❑ formulare all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;
- ❑ rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- ❑ segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ❑ assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ segnalare alle funzioni a tal fine competenti l'opportunità dell'adozione di sanzioni disciplinari a carico di responsabili di ipotesi di violazione del Modello;
- ❑ verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ monitorare, promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- ❑ formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa per la propria attività (tale previsione è indicata a titolo orientativo e non costituisce un limite della capacità di spesa dell'Organismo di Vigilanza, che deve essere la più ampia al fine di garantire la piena e completa attuazione dei suoi compiti);
- ❑ fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- ❑ mantenere un collegamento con la società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello.

4.7 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza - Convocazione e adunanze

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta scritta uno dei componenti.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei membri dell'Organismo mediante avviso contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

L'Organismo di Vigilanza dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni della Società, e ne verifica l'effettiva attuazione sulla quale riferisce al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle proprie riunioni persone ad esso estranee che facciano parte o meno del personale della Società; in particolare potranno presenziare alle riunioni: membri del Consiglio di Amministrazione,

membri del Collegio Sindacale, revisori incaricati dalla società di revisione, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o Addetti, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della Società chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno, "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001", volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione.

4.8 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che ha modificato l'art. 6 comma 2-bis del Decreto, la Società si è dotata di uno specifico Protocollo per il Whistleblowing, che costituisce parte del Modello come allegato ed al quale si rinvia integralmente (Allegato 3).

Detto Protocollo illustra la procedura adottata dalla Società per consentire le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, garantendo la tutela delle persone coinvolte nella segnalazione.

Qualora l'oggetto della segnalazione riguardi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01, o violazioni del Modello, l'ufficio preposto alla ricezione delle segnalazioni informerà l'Organismo di Vigilanza della Società.

4.9 Flussi di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha una prima linea di *reporting*, su base continuativa, nei confronti degli Amministratori Delegati e dei Datori di Lavoro in merito all'applicazione ed attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità ed all'opportunità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza predispone inoltre:

- ❑ con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all'attività svolta da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
- ❑ immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel Modello, innovazioni legislative significative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, gravi infortuni o malattie professionali, situazioni critiche che potrebbero potenzialmente comportare reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, ecc.) ed in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha comunque la facoltà di richiedere la propria audizione al Consiglio di Amministrazione o, qualora ne ravvisi la necessità, al Collegio Sindacale.

Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza qualora lo ritengano opportuno.

Nell'ambito del reporting annuale vengono affrontate le tematiche di maggior rilievo, quali a titolo esemplificativo:

- ❑ controlli e verifiche svolti dall'Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;
- ❑ eventuali criticità emerse;
- ❑ stato di avanzamento di eventuali interventi correttivi e migliorativi del Modello;
- ❑ eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedano aggiornamenti nell'identificazione dei rischi o variazioni del Modello;
- ❑ eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;
- ❑ eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni nel corso del periodo in ordine a presunte violazioni al Modello o al Codice Etico;

- ❑ il piano di massima delle attività previste per il semestre successivo;
- ❑ altre informazioni ritenute significative.

Gli incontri con gli organi societari cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

4.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un archivio elettronico e/o cartaceo.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 e l'art. 30 comma 3 del D.Lgs. 81/08, stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Pertanto, la definizione e adeguata attuazione del sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello stesso e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

5.2 Violazioni del Modello

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Società intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

La tipologia e l'entità della sanzione è definita tenendo conto della gravità e/o recidività della violazione e del grado di colpa, più precisamente:

- intenzionalità del comportamento;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- rilevanza degli obblighi violati;
- entità del danno derivante alla Società;
- ruolo, livello di responsabilità gerarchica e autonomia del dipendente;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso a determinare la mancanza;
- eventuali simili precedenti disciplinari.

A titolo esemplificativo, in caso di violazione delle regole previste dal Modello e dai suoi Allegati o da questi richiamate e in caso di commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001, si applicano i provvedimenti sotto riportati.

1. Incorre nel provvedimento di "richiamo verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello, o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso - ad esempio non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli di competenza, ometta di segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali situazioni di rischio inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non faccia uso o faccia un uso inadeguato dei Dispositivi di Protezione Individuali o adottati, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.

2. Incorre nel provvedimento di “ammonizione scritta” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste dal Modello o nell’adottare, nell’espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società.
3. Incorre nel provvedimento della “multa”, secondo quanto indicato dai singoli CCNL applicabili, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l’integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l’integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
4. Incorre nel provvedimento della “sospensione” dal lavoro e dalla retribuzione, secondo quanto indicato nei singoli CCNL applicabili, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell’espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all’interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa.
5. Incorre nel provvedimento del “licenziamento” secondo quanto indicato nei singoli CCNL applicabili citati il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e/o il lavoratore che adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell’anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tali comportamenti fanno venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocumento morale e/o materiale per l’azienda.

Costituiscono comunque grave trasgressione, ove non si configuri un comportamento sanzionabile con uno dei provvedimenti di cui ai punti successivi, i seguenti comportamenti:

- l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231, promosse dalla Società;
- il mancato rispetto delle regole di condotta previste dal Codice Etico;
- il mancato rispetto delle procedure e di altri presidi di controllo previsti per le attività sensibili nella Parte Speciale del presente Modello.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- ❑ alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, in materia di provvedimenti disciplinari. In particolare:

- non potrà essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli previamente contestato l'addebito e senza aver ascoltato quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale dovrà essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione;
- nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando, per il periodo considerato, il diritto alla retribuzione;
- la comminazione dell'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto;
- il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

L'accertamento delle suddette infrazioni (eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza), la gestione dei provvedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Datore di Lavoro con il supporto del *management* di riferimento.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.

5.3 Misure applicate nei confronti di quadri, impiegati ed operai

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della società costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che i dipendenti sono soggetti ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro secondo applicabilità.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate a tutti i dipendenti, tramite l'intranet aziendale e affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Società.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Alla notizia di una violazione del Modello corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze, in conformità al CCNL applicabile allo specifico dipendente interessato dalla procedura. Pertanto:

- ❑ a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
- ❑ nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
- ❑ la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

Più in particolare, sul presupposto dell'accertamento della violazione, ad istanza dell'Organismo di Vigilanza, e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata, il responsabile della funzione Risorse Umane, individua - analizzate le motivazioni del dipendente - la sanzione disciplinare applicabile in base al CCNL di riferimento.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, il responsabile della funzione Risorse Umane comunica l'irrogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il responsabile della funzione Risorse Umane provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché le procedure, disposizioni e garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dallo specifico CCNL applicabile in materia di provvedimenti disciplinari.

5.4 Misure applicate nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, Heinz Italia S.p.A. provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega la Società al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001 nell'espletamento delle proprie funzioni;
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello o dal Codice Etico;
- la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;
- l'inadempimento degli obblighi di "segnalazione" e di "informazione" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- la tolleranza od omessa segnalazione di irregolarità commessa da altri prestatori di lavoro o *partner* della Società.

Se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all'Organismo di Vigilanza.

5.5 Misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare. Qualora la violazione risultasse acclarata, il Consiglio di Amministrazione o, ove necessario, l'Assemblea dei Soci, provvederà a definire le misure più idonee da adottare (ad esempio, revoca di deleghe all'amministratore coinvolto o revoca dell'incarico).

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge (ad esempio, revoca dell'incarico per giusta causa).

5.6 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che potranno essere inserite nei relativi contratti (si rimanda a tal riguardo all'Allegato 2 – "*Clausole contrattuali 231*").

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte della società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

Le imprese terze sono chiamate a rispondere, in particolare per la gestione dell'ambiente, della salute e della sicurezza al codice etico di comportamento adottato dalla società e ad operare pienamente per il raggiungimento dell'obiettivo della massima tutela di ambiente, salute e sicurezza laddove operino per la società, sia per i propri dipendenti che per i dipendenti della società committente; in caso diverso la società si riserva di disporre l'allontanamento della società terza e richiedere eventuali danni come previsto dalla procedura gestionale di riferimento.

5.7 Ulteriori misure

Resta salva la facoltà della Società di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto 231 da parte di tutti i soggetti sopra elencati.

CAPITOLO 6

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Heinz, sulla base di quanto suggerito dalle Linee guida di Confindustria, intende divulgare ampiamente, all'interno ed all'esterno della propria struttura, il Modello adottato, estendendo la portata della comunicazione e formazione oltre l'ambito dei propri dipendenti, includendo in essa anche soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di dipendente, operano - anche occasionalmente - per il conseguimento degli obiettivi della società in forza di contratti.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'Organismo di Vigilanza, identificano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza.

6.1 Dipendenti e componenti degli organi sociali

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei principi e i contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative attraverso le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, della posizione e del ruolo.

A tal fine, la Società pone a disposizione di tutti i propri dipendenti il Modello (Codice Etico, Parte Generale e Parti Speciali), mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori (bacheche aziendali) e/o mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.

Al momento dell'assunzione ai nuovi dipendenti verrà consegnata copia del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza ed osservanza del Modello (si rimanda a tal riguardo all'Allegato 2 - "Clusole contrattuali 231").

Analogha procedura viene applicata nei confronti dei componenti degli organi sociali della Società al momento dell'accettazione della carica loro conferita.

La Società cura altresì l'organizzazione di iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche, al fine divulgare e favorire la comprensione dei contenuti del Modello, nonché di effettuare attività di aggiornamento in ordine ad eventuali modifiche apportate allo stesso.

Infine, sono predisposte sessioni di informazione e formazione (eventualmente e-learning) per formare i dipendenti in merito a quanto disposto dalla legislazione vigente in termini di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e a quanto disposto dall'Ente (sia per neoassunti che per dipendenti in genere).

6.2 Partner commerciali, consulenti, collaboratori ed imprese terze in genere

I contenuti del Modello sono inoltre portati a conoscenza di soggetti terzi che intrattengono con la società relazioni d'affari contrattualmente regolate, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti, partner commerciali, agenti, distributori, procuratori d'affari e altri collaboratori autonomi ed imprese terze in genere).

Il rispetto dei contenuti del Modello da parte di tali destinatari è previsto da un'apposita clausola del relativo accordo che forma oggetto di accettazione da parte del contraente (si rimanda a tal riguardo all'Allegato 2 - "*Clausole contrattuali 231*").

CAPITOLO 7

ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

7.1 Adozione del Modello

Sebbene l'adozione di un modello di organizzazione e gestione sia prevista dalla Legge come facoltativa e non obbligatoria, Heinz ha ritenuto opportuno, in conformità alle sue politiche aziendali, procedere all'adozione del presente Modello.

La prima adozione del Modello è avvenuta tramite delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2006, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha altresì istituito l'Organismo di Vigilanza della Società.

7.2 Verifiche e controlli

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7.3 Attività di aggiornamento e adeguamento del Modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, all' Organismo di Vigilanza è affidato il compito di fornire impulso al processo di aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e al suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza ad esempio di:

- modifiche/novità normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- modifiche dell'assetto organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- risultanze dei controlli / riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante in quanto mirata al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello, anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento, nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

Il compito di disporre l'aggiornamento e adeguamento del Modello è riconosciuto in capo al medesimo organo che ne ha disposto l'iniziale adozione ossia al Consiglio di Amministrazione della società.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti da introdurre sono comunicati all'Organismo di Vigilanza che li applica conformemente alle istruzioni ricevute, informando il Consiglio di Amministrazione dell'esito della sua attività.

Da parte sua, in adempimento ai doveri derivanti dal suo ruolo istituzionale, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

CAPITOLO 8 INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

8.1 Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (risk assessment), ha identificato le Attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le Attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

8.2 Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al successivo paragrafo 1.3, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, inoltre, trovano applicazione i protocolli di seguito indicati.

8.3 Protocolli generali di prevenzione

In ragione dello specifico oggetto sociale di Heinz, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

- ❑ reati contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati societari (richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001¹⁵);
- ❑ delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-octies1 del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamato dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati ambientali (richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);

¹⁵ Ivi inclusi i reati di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.).

- ❑ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati tributari (richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001);
- ❑ reati transnazionali.

Relativamente agli altri reati e illeciti previsti dal Decreto, si è ritenuto che le specifiche attività svolte dalla Società non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Nondimeno, si ritiene che il Codice Etico definisca norme comportamentali idonee anche alla prevenzione di tali reati.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le Attività a rischio reato (o Attività sensibili), di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- ❑ sono legittimati a trattare con tutte le controparti terze solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- ❑ il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto;
- ❑ la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello statuto, nel Codice Etico e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- ❑ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o le criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- ❑ per tutte le operazioni a rischio che concernono le Attività sensibili sono implementate e attuate linee guida a opera del Responsabile della Struttura competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile della Struttura:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Strutture aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'OdV di qualunque criticità;
 - può interpellare l'OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi ed alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- ❑ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura delle Strutture competente.

Le "attività sensibili" individuate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e le Parti Speciali di riferimento sono le seguenti:

Attività sensibili	Riferimento – Parte Speciale
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle visite ispettive; - Adempimenti nei confronti di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione; - Ottenimento di autorizzazioni / licenze da parte della Pubblica Amministrazione; - Gestione di contributi e finanziamenti; - Gestione di contenziosi attivi e passivi ed eventuali accordi transattivi- 	<p>A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio d'esercizio; - Gestione di conti correnti bancari e flussi finanziari; - Gestione dei rapporti infragruppo; - Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione); - Operazioni straordinarie; - Convocazione assemblea dei soci e del CdA e redazione dei rispettivi verbali. 	<p>B. Amministrazione, Finanza e Affari Societari</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Selezione, assunzione e gestione del personale; - Gestione amministrativa del personale; - Gestione dei rimborsi spese. 	<p>C. Gestione del personale</p>

Attività sensibili	Riferimento – Parte Speciale
<ul style="list-style-type: none"> - Acquisti di beni, servizi e consulenze; - Gestione dei contratti. 	<p><i>D. Acquisti</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle trattative commerciali e attività di vendita; - Vendite a enti della Pubblica Amministrazione; - Selezione e gestione degli agenti; - Gestione del customer service; - Gestione attività di marketing; - Gestione delle partnership commerciali. 	<p><i>E. Commercializzazione del prodotto e comunicazione</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> - Gestione campioni prodotto; - Gestione di donazioni e sponsorizzazioni. 	<p><i>F. Gestione donazioni, sponsorizzazioni e campioni prodotto</i></p>
<p>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati colposi introdotti dalla legge 123/2007.</p>	<p><i>G. Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro</i></p>
<p>Comportamenti da tenere nell’ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali introdotti dal d.lgs. 121/2011.</p>	<p><i>H. Gestione Ambiente</i></p>



HEINZ ITALIA S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Allegato 1 - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001"

INDICE

A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs.231/2001]	3
B.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.Lgs. 231/2001].....	15
C.	REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	24
D.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]	30
E.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]	37
F.	REATI SOCIETARI	40
G.	REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]	47
H.	REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]	50
I.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]	51
J.	REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO	59
K.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO....	62
L.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO	64
M.	REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001].....	68
N.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001]	72
O.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	79
P.	REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]	104
Q.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	109
R.	RAZZISMO E XENOFOBIA	112
S.	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO	113
T.	REATI TRIBUTARI	115
U.	CONTRABBANDO	118
V.	DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	119
Z.	RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI	122

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi¹ la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.Lgs.231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 316-bis c.p. - "Malversazione a danno dello Stato". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".</i></p>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-bis c.p.)</p>	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i></p>

¹ Sono rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187-ter TUF e come richiamati dall'art. 187-quinquies del medesimo articolato.

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."</i></p>

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 640 c.p. - “Truffa”.</p> <p><i>“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.</i></p> <p><i>2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).</i></p> <p><i>2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.</i></p> <p><i>Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma.”.</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (Art. 640-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica 	<p>Art. 640-ter c.p. - “Frode informatica”.</p> <p><i>“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p>

	<p>amministrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."</i></p>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Applicabilità dell'articolo 322 ter (Art. 640-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 640-<i>quater</i> c.p. - "Applicabilità dell'articolo 322 ter". <i>"Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter."</i></p>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 356 c.p. – "Frode nelle pubbliche forniture" <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."</i></p>

<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 353 c.p. – “Turbata libertà degli incanti” <i>“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.</i></p> <p><i>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.</i></p> <p><i>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.”</i></p>
<p>Art. 24 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni. 	<p>Art. 353-bis c.p. – “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Concussione (Art. 317 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art 317 c.p. - "Concussione". <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato (art. 314 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria - fino a 200 quote.</p> <p>Solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>	<p>Art. 314 c.p. - "Peculato"</p> <p><i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi."</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria - fino a 200 quote.</p> <p>Solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>	<p>Art. 314-bis c.p. - "Indebita destinazione di denaro o cose mobili"</p> <p><i>"Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000."</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria - fino a 200 quote.</p> <p>Solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea</p>	<p>Art. 316 c.p. – “Peculato mediante profitto dell'errore altrui”</p> <p><i>“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.</p>	<p>Art. 318 c.p. - “Corruzione per l'esercizio della funzione”.</p> <p><i>“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 319 c.p. - <i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”.</i> <i>“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.</i></p> <p>Art. 319-bis c.p. - <i>“Circostanze aggravanti”.</i> <i>“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</i></p>
--------------------------------	---	--

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote per il comma 1; da 300 a 800 quote per il comma 2.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; 	<p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i> <i>Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	<p>Art. 319-quater c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	<p>Art. 320 – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” <i>“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p> <p>Sanzione interdittiva: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame</p>	<p>Art. 321 c.p. – “Pene per il corruttore” <i>“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.</i></p>
<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote per commi 1 e 3; da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</p> <p>Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 322 c.p. - “Istigazione alla corruzione”.</p> <p><i>“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319”.</i></p>

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobile, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di altri Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)</p>	<p>Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobile, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”</p> <p><i>“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto commasi applicano anche:</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato preso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i></p>
--------------------------------	--	--

<p>Art. 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Traffico di influenze illecite (Art. 346bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino a 200 quote.</p>	<p><i>Art. 346 bis c.p. - "Traffico di influenze illecite"</i> <i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</i> <i>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</i> <i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</i> <i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.</i> <i>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio."</i></p>
------------------------------------	---	---

B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[art. 24-bis D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</i> 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.)</p>	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". <i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i> <i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</i> <i>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</i> <i>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.”.</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Art. 617-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 617-bis c.p. – “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti o parti di apparati o di strumenti idonei a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche tra altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.”.</i></p>

<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 617-<i>quinquies</i> c.p. – “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-<i>quater</i>, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.”.</i></p>
<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>sexies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 617-<i>sexies</i> c.p. – “Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche”.</p> <p><i>“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.”.</i></p>

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Estorsione (Art. 629 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 629 c.p.– “Estorsione”. <i>“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.</i></p> <p><i>Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché' nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.”.</i></p>

<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Art. 635-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>ter</i> c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i></p> <p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).".</i></p>
---	---	---

<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>quater</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-<i>bis</i>, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato."</p>
<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-<i>quater</i> 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 700 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>quater</i> 1 c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, secondo comma, numero 1).</p> <p>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-<i>ter</i>, terzo comma."</p>

<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (Art. 635-<i>quinqüies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>quinqüies</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).".</i></p>
<p>Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici". <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.".</i></p>

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 300 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".</i></p>
<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici".</p> <p><i>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo² riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernente gli atti pubblici"³.</i></p>

² Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

³ **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confeziona un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluyente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

<p>Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none">- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;- divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<p>Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".</p> <p><i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</i></p>
------------------------------------	--	---

C. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di un anno.</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> <i>(omissis VI comma).</i> Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma⁴.</p>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.)</p>	<p>Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto</i></p>

⁴ Comma aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non inferiore a un anno. 	<p><i>legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso anche straniera". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non inferiore a un anno. 	<p><i>consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non inferiore a un anno. 	<p>Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso".</p> <p><i>"Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416bis. (reclusione da dieci a quindici anni).</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.</i></p> <p><i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici".</i></p>

<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; Non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i></p>
<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".</p>

	<p>(Art. 74 DPR 309/90)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>non inferiore a un anno.</p>	<p><i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni¹⁵.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del c. 1 dell'articolo 80.</i></p> <p><i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</i></p> <p><i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i></p> <p><i>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i></p>
--	--	---

<p>Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p</p> <p>“Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.</p>
------------------------------------	---	---

D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-bis D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non superiori a un anno.</p>	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> <i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> <i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate"</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</i></p>
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i></p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a un anno.</p>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà⁵. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, 	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i>

⁵ La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

	<p>licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a un anno.</p>	
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.</p>	<p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</i></p>
Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001	<p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3. 	<p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i></p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a un anno.</p>	
<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno. 	<p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i></p>

<p>Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a un anno.</p>	<p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i></p>
<p>Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 300 quote 	<p>Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a €516. (...)"</i>.</p>
<p>Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs.231/2001</p>	<p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 200 quote. 	<p>Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".</p> <p><i>(...)"</i>.</p> <p><i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".</i></p>

<p>Art. 25-bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Contraffazione, alterazione o uso marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni⁶ (Art. 473 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno. 	<p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</i></p> <p><i>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>
------------------------------------	---	---

⁶ Così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. a), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

<p>Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a un anno.</p>	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>
---	--	--

E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto</i>

	- fino a 500 quote.	<i>non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000”.</i>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 517-ter c.p. - “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”.</p> <p><i>“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p>
Art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001	<p>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 517quater c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</p> <p><i>“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</i></p>

<p>Art. 25-<i>bis</i>.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 <i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;</p>	<p>Art. 513 <i>bis</i> c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".</i></p>
<p>Art. 25-<i>bis</i>.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 800 quote.</p>	<p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p>
	<p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;</p>	<p><i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i></p>

F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria⁷: - da 200 a 400 quote.</p>	<p>Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali".⁸ <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p>Fatti di lieve entità⁹ (art. 2621-bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i></p>

⁷ Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

⁸ Fattispecie di reato riformulata della Legge 69/2015.

⁹ Articolo introdotto dall'art. 10 della Legge 69/2015, la quale all'art. 12 lo ha inserito all'interno del catalogo dei reati rilevanti ex D.Lgs. 231/2001.

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False comunicazioni sociali delle Società quotate¹⁰ (Art. 2622 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote.</p>	<p>Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle Società quotate”.¹¹ <i>“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> <i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;</i> <i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i> <i>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;</i> <i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i> <i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)¹²</p>	<p>[Art. 2623 c.c. - “Falso in prospetto”. <i>“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l’arresto fino ad un anno.</i> <i>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.”]</i></p>

¹⁰ Modificato della Legge 69/2015: la precedente rubrica dell’articolo recitava “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori”

¹¹ Fatti specie di reato riformulata della Legge 69/2015.

¹² Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell’art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all’art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".</i>

Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art.2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: da 200 a 360 quote.	Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione di utili e riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve". <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i>

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.</p>	<p>Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”. <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.</p>	<p>Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”. <i>“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Omissa comunicazione del conflitto d’interessi (Art. 2629-bis)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 2629-bis - “Omissa comunicazione del conflitto d’interessi”. <i>“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209¹⁷, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.</i> Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>“L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.</i> <i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”.</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”. <i>“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano</i></p>

	<p>(Art. 2632)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote.</p>	<p><i>fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote.</p>	<p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote per i casi previsti dal comma 3.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</i> <i>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i> <i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste</i> <i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i> <i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</i></p>

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>	<p>Art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."</i></p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p>	<p>Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"</i>.</p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale"</i>.</p>

<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma.</p>	<p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". "Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza."</p>
<p>Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (Art. 55 D.Lgs. 19/2023)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 300 quote</p>	<p>Art. 55 D.Lgs. 19/2023 «Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale».</p>

G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
 [art. 25-quater D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<p>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di 1 anno. 	<p>Art. 270-<i>bis</i> c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico".</p> <p><i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i></p> <p><i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".</i></p>

<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)</p>	<p>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</p> <p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999</p> <p><i>“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p><i>2. <omissis></i></p> <p><i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>5. Commette altresì reato chiunque:</i></p> <p><i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i></p> <p><i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i></p>
--	--	---

		<p><i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i></p> <p><i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i></p> <p><i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.</i></p> <p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).</p>
--	--	--

H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 583-bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". "Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;¹⁹ 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</p>

I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

[art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi³⁶, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di 1 anno. 	

<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. <p>Sanzione interdittiva (per il comma 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno. 	<p>Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile".</p> <p><i>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></p> <p><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i></p>
--	---	--

<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i comma 3 e 4. <p>Sanzione interdittiva (primo e secondo comma):</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno 	<p>Art. 600-<i>ter</i> c.p. - “Pornografia minorile”.</p> <p>“ È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</p> <p>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</p> <p>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.”²²</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.²³ Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</p> <p>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”</p>
--	--	--

<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote</p>	<p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - “Detenzione o accesso a materiale pornografico”. <i>“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549”.</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i> <i>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000</i></p>
<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater</i> 1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma) - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter,</p>	<p>Articolo 600-<i>quater</i> 1 c.p. – “Pornografia virtuale” <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i> <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.</i></p>
	<p>terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>)</p> <p>Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/01): - interdizione dall’esercizio dell’attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno.</p>	

<p>Art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno. 	<p>Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937".</i></p>
--	---	---

<p>Art. 25-<i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Tratta di persone (Art. 601 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno.</p>	<p>Art. 601 c.p. - Tratta di persone. <i>“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età</i> <i>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</i> <i>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-<i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a un anno.</p>	<p>Art. 602 c.p. - “Acquisto e alienazione di schiavi”. <i>“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-<i>quinqües</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote.</p>	<p>Articolo 609-undecies c.p. - "Adescamento di minorenni" "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-<i>quinqües</i>, 609-bis, 609-quater, 609-<i>quinqües</i> e 609-<i>octies</i>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione."</p>
		<p>La pena è aumentata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. se il reato è commesso da più persone riunite; 2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

<p>Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; <p>fino a un anno.</p>	<p>Art. 603 bis c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" <i>"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> 2) <i>utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <p><i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;</i> 2) <i>la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> 3) <i>la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> 4) <i>la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta':</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> 2) <i>il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa;</i> <p><i>l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"</i></p>
---	---	---

J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

[art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001; artt. 184, 185, 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. 	<p>Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</p> <p><i>"1. E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</i> <i>c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a".</i> <p><i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p> <p><i>3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.</i></p>

<p>Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</p>	<p>Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato” <i>“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale</i> <i>1bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo</i> <i>2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni</i> <i>2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:</i> <i>a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);</i> <i>b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;</i> <i>c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)”.</i></p>
---------------------------------------	---	---

<p>Art. 187-<i>quinquies</i> TUF</p>	<p>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-<i>bis</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 5 milioni di Euro; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale profitto. 	<p>Art. 187-<i>bis</i> TUF - “Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate”</p> <p><i>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194 bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i></p> <p><i>Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</i></p>
<p>Art. 187-<i>quinquies</i> TUF</p>	<p>Manipolazione del mercato (Art. 187-<i>ter</i> TUF)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 20.000 a 5 milioni di Euro; <p>nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale profitto.</p>	<p>Art. 187-<i>ter</i> TUF - “Manipolazione del mercato”</p> <p><i>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>Si applica la disposizione dell'articolo 187 bis, comma 5.</i></p> <p><i>Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</i></p>

K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni .</i></p> <p><i>Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.</i></p> <p><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno. 	

<p>Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a sei mesi. 	<p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i></p> <p><i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.</i></p> <p><i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.</i></p>
---	---	---

L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO
 [art. 25-octies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001	<p>Ricettazione (Art. 648 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non superiore a due anni. 	<p>Art. 648 - "Ricettazione" .</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i></p>

<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a due anni.</p>	<p>Art. 648-bis - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>
--	--	--

<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino a due anni.</p>	<p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 800 quote; 	<p>Art. 648-<i>ter</i>.1 c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino a due anni. 	<p><i>modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416bis 1..</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p> <p><i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i></p>
--	---	--

M. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI [art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 800 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p><i>“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i></p> <p><i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i></p> <p><i>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.</i></p>

<p>Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 493 quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i></p> <p><i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”</i></p>
---	--	--

<p>Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 250 a 600 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-octies 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Frode informatica (art. 640 ter c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote nell'ipotesi aggravata prevista dal comma 2; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 640 ter c.p. - Frode informatica</p> <p><i>“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i></p> <p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.”</i></p>
---	--	--

N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

[art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino ad un anno. 	<p>Art. 171 L. 633/41</p> <p>“[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p><i>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i></p> <p>(...).</p> <p><i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i></p> <p><i>a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;</i></p> <p>(...)</p> <p><i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”</i></p>
<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/41)</p>	<p>Art. 171-bis l. 633/41</p> <p><i>“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>Fino a un anno.</p>	<p><i>concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p> <p><i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i></p>
<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-ter L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote; <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione 	<p>Art. 171-ter L. 633/41</p> <p><i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o</i></p>

	<p>dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino ad un anno.</p>	<p><i>banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno ai sensi della presente legge, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito</i></p>
--	--	--

		<p><i>di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</i></p> <p><i>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i></p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p> <p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p> <p><i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</i></p>
--	--	--

<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-septies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>fino ad un anno.</p>	<p>Art. 171-septies L. 633/41</p> <p><i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i></p> <p><i>a) [lettera abrogata];</i></p> <p><i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</i></p>
<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-octies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. 	<p>Art. 171-octies L. 633/41</p> <p><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in</i></p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; fino ad un anno. 	<p><i>forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.</i></p>
<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 174 ter L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi; fino ad un anno.</p>	<p>Art. 174 ter L. 633/41</p> <p><i>“Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies , con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.</i></p> <p><i>2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell' autorizzazione per l' esercizio dell' attività produttiva o commerciale.”</i></p>

<p>Art. 25-nonies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 174 sexies L. 633/41)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 500 quote. <p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi; fino ad un anno.</p>	<p>Art. 174 sexies L. 633/41</p> <p><i>“I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615-ter o dell'articolo 640-ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili.</i></p> <p><i>2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge.</i></p> <p><i>3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.</i></p>
---------------------------------------	---	--

O. **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**
 [art. 25-decies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</p>

P. REATI AMBIENTALI

[art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 600 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. per un periodo non superiore a un anno.</p>	<p>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.."</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 600 a 900 quote.</p>	<p>Art. 452-quater c.p. - "Disastro ambientale" "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</p>

	<p>Sanzione interdittiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. 	<p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</p> <p>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p><i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 200 a 500 quote. 	<p>Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"</p> <p><i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.</i></p> <p><i>Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i></p>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 500 a 1200 quote. 	<p>Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:</i></p> <p><i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p> <p><i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Impedimento del controllo (art. 452-<i>septies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 250 quote.</p>	<p>Art. 452-<i>septies</i> c.p. - "Impedimento del controllo"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 450 a 1.000 quote.</p>	<p>Art. 452-<i>octies</i> c.p. - "Circostanze aggravanti"</p> <p><i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.</i></p> <p><i>Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i></p> <p><i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Omessa bonifica (art. 452-<i>terdecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 400 a 800 quote.</p>	<p>Art. 452-<i>terdecies</i> c.p. - "Omessa bonifica"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- Da 400 a 1000 quote.</p>	<p>Art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p. - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”</p> <p><i>“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.</i></p> <p><i>Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando:</i></p> <p><i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p> <p><i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i></p> <p><i>Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.</i></p> <p><i>Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.</i></p> <p><i>È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”</i></p>
---	---	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 250 quote.</p>	<p>Art. 727-bis c.p. – “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” <i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.”.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo. - Da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi (solo c. 2 e 5 secondo periodo)</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.</p> <p><i>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro.</i></p> <p><i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11</p> <p><i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i></p> <p><i>ART 103 (Scarichi sul suolo):</i></p> <p><i>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i> <i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i> <i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i> <i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i> <i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata</i></p>
---	---	--

ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico²⁷ Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i

		<p><i>relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.</p> <p><i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 255 D.Lgs. 152/06 - “Abbandono di rifiuti non pericolosi”</p> <p><i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da((quattro)) a ((sei)) mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.1.1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro.1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 1-bis. Fuori dai casi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis e 232-ter del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro. [...]”.</i></p>
---	--	--

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255 bis D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- Da 350 a 450 quote.</p>	<p>Art. 255 bis D.Lgs. 152/06 - "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"</p> <p><i>"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i></p> <p><i>2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.</i></p> <p><i>3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- Da 400 a 650 quote.</p>	<p>Art. 255 bis D.Lgs. 152/06 - "Abbandono di rifiuti pericolosi"</p> <p><i>"1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:</i></p> <p><i>a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:</i></p> <p><i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i></p> <p><i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;</i></p> <p><i>b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.</i></p> <p><i>3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 300 a 450 quote per il primo periodo) - Da 400 a 6000 quote per il secondo periodo 	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni."</i> ..</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 400 a 600 quote per il primo periodo - Da 450 a 650 quote per il secondo periodo 	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi"</i></p>
	<p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il secondo periodo</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi. 	<p><i>Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 5. <i>“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D.Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 6 primo periodo. <i>“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 200 a 1000 quote.</p>	<p>Ar. 256 bis D. Lgs. 152/07 – “Combustione illecita di rifiuti”</p> <p><i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116. 3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. 3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. 4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. [...]”.</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote.</p>	<p>Art. 257 D.Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 1.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 257 D.Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 2.</p> <p><i>“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 258 D.Lgs. 152/06 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, c. 4 secondo periodo.</p> <p><i>“Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 300 a 450 quote.</p>	<p>Art. 259 D.Lgs. 152/06 - “Traffico illecito di rifiuti”</p> <p><i>“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.”.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 ter D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <p>- le sanzioni irrogate sono diminuite da un terzo a due terzi..</p>	<p>Art. 259 ter D.Lgs. 152/06 - "Delitti colposi in materia di rifiuti" <i>"1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi."</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 c. 1 D.Lgs. 152/06) [ABROGATO] Il testo dell'articolo è stato trasferito nell'art. 452 quaterdecies c.p.</p> <p>Sanzione pecuniaria: Da 450 a 750 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; <p>divieto di pubblicizzare beni servizi</p> <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 260 D.Lgs. 152/06 – [“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 1 “<i>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni</i>”.]</p> <p>Art. 452 quaterdecies c.p. – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” Comma 1 “<i>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni</i>”</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 c. 2 D.Lgs. 152/06) [ABROGATO]] Il testo dell'articolo è stato trasferito nell'art. 452 quaterdecies c.p.</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 500 a 1000 quote. 	<p>Art. 260 D.Lgs. 152/06 - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”, c. 2. “<i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni</i>”.</p> <p>Art. 452 quaterdecies c.p. – “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” Comma 2 “<i>Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni</i>”.</p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 260 bis D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 6. <i>“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 7 secondo e terzo periodo. <i>“Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.</i></p> <p><i>Comma 8, primo periodo:” Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (art. 260 bis c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Da 200 a 300 quote</p>	<p>Art. 260-bis D.Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 8. <i>“La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote</p>	<p>Art. 279 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5 <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i> [Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06] <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e c.2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p>	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i> <i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto</i></p>

	<p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2 	<p><i>certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i></p> <p><i>2. "In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi".</i></p>
--	---	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - Fino a 250 quote</p>	<p>Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1, 2.</p> <p><i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i></p> <p><i>g)2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</i></p>
---	---	--

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fino a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione - Da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione - Da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione - Da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione 	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1. <i>“Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale”.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) [ABROGATO dall’art. 16 c.1 lett. a) D.lgs. 135/22]</p>	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 4. [ABROGATO]</p>
<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote 	<p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono” <i>“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell’autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l’attività costituente illecito”.</i></p>

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da 150 a 250 quote per il comma 1 - Da 200 a 300 quote per il comma 2 <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; <p>Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	<p>Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i></p> <p>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i></p>
---	--	---

<p>Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p>Sanzione pecuniaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 250 quote per il comma 1 - Da 150 a 250 quote per il comma 2 <p>Sanzione interdittiva fino a 6 mesi per il comma 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; 	<p>Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p> <p>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p>
---	---	--

P. REATI TRANSNAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602</i></p>
	<ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di un anno. 	<p><i>nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286⁵⁹, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>

<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di un anno.</p>	<p>Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</i> <i>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</i> <i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i> <i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</i> <i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</i></p>
--------------------------------	--	--

<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di un anno.</p>	<p>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309-<i>"Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"</i>. "1. <i>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni</i>⁶⁵. 2. <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> 3. <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> 4. <i>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> 5. <i>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> 6. <i>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</i> 7. <i>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> 8. <i>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo"</i>.</p>
--------------------------------	--	--

<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote.</p> <p>Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; non meno di un anno.</p>	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</i></p>
--------------------------------	---	---

<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p>
<p>Art. 10 L. 146/2006</p>	<p>Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)</p> <p>Sanzione pecuniaria: - fino a 500 quote.</p>	<p>Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto".</i></p>

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

[art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001]

<p>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</p>	<p>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</p>	<p>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</p>
<p>Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.</p>	<p>Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”: <i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> [12-bis] <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i> [12-ter] <i>Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i> [12-quater] <i>Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.</i> [12-quinquies] <i>Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”</i></p>

Art. 25-duodecies
D.Lgs. 231/2001

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Comma 3: "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone;*
- b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata.

3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto".*

<p>Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.</p> <p>1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno</p>	<p>Art. 12 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p> <p><i>“5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”</i></p>
--	---	---

R. RAZZISMO E XENOFOBIA
[art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Razzismo e xenofobia</p> <p>1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa e' stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p> <p>Nota: l'articolo 3 L.654/1975 è stato abrogato e sostituito dall'articolo 604-bis del codice penale, avente contenuto analogo.</p>	<p>Legge 13 ottobre 1975, n. 654 → (Art. 604 bis c.p.) 3→ 2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>3-bis→ 3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanita' e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,</p>

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO
 [art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001	<p>1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.</p> <p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</p>	<p>Art. 1 - Frode in competizioni sportive.</p> <p><i>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 .</i></p> <p><i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i></p> <p><i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla meta' e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.</i></p> <p>Art. 4 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</p> <p><i>“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.</i></p>

È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."

T. REATI TRIBUTARI
 [art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;</p> <p>e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;</p> <p>g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.</p>	<p>Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p><i>“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p><i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”</i></p> <p>Art. 3 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p><i>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni(1) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i></p> <p><i>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i></p> <p><i>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p><i>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p><i>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”</i></p>

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (2) :

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (3) .

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo (4) .

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

Art. 4 – Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi(1) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Art. 5 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Art. 8 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

		<p>Art. 10 – Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p><i>“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”</i></p> <p>Art. 10 quater – Indebita compensazione</p> <p><i>[Articolo abrogato]</i></p> <p>Art. 11 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p><i>“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”</i></p>
--	--	--

U. CONTRABBANDO
 [art. 25-sexiesdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001	<ol style="list-style-type: none"> 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). 	Le fattispecie di reato sono tutte quelle contenute nel D.P.R. n.43/1973, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale

V. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
[art. 25-septiesdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.</p> <p>3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.</p> <p>4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.</p> <p>5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.</p>	<p>518 bis – Furto di beni culturali <i>“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.”</i></p> <p>518 ter – Appropriazione indebita di beni culturali <i>“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”</i></p> <p>518 quater – Ricettazione di beni culturali <i>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”</i></p> <p>518 octies – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali <i>“Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.”</i></p>

518 novies – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

“É punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.”*

518 decies - Importazione illecita di beni culturali

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518 quater, 518 quinquies, 518 sexies e 518 septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.”

518 undecies- Uscita o esportazione illecite di beni culturali

“Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.”

518 duodecies – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da € 2.500 a € 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €1.500 a € 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

		<p>518 quaterdecies – Contraffazione di opere d'arte</p> <p><i>É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</i></p> <p><i>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;</i></p> <p><i>2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;</i></p> <p><i>3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;</i></p> <p><i>4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</i></p> <p><i>É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.</i></p>
--	--	--

Z. RICICLAGGIO DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI
 [art. 25-octiesdecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octiesdecies D.Lgs. 231/2001	<p>1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.</p> <p>2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>518 sexies – Riciclaggio di beni culturali <i>“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</i> <i>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”</i></p> <p>518 terdecies – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici <i>Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.</i></p>

Kraft*Heinz*

HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. Lgs. 231/2001**

Allegato 2 - "Clausole Contrattuali ex D. Lgs. 231/2001"

1. CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI CON IL PERSONALE NEOASSUNTO

*"Il sottoscritto dichiara e prende atto di avere ricevuto copia, e conoscere il contenuto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il "**Modello**") adottato da Heinz Italia S.p.A. (la "**Società**") ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**D. Lgs. 231/2001**") e del relativo Codice Etico della Società, reperibili anche sul sito intranet della Società.*

Il sottoscritto è consapevole che il D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità diretta della Società per alcuni specifici reati commessi, tra gli altri, dai suoi dipendenti, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di essere al corrente che l'inosservanza da parte dei dipendenti delle previsioni del Modello della Società e del Codice Etico, nonché delle relative procedure attuative e delle altre disposizioni normative, contrattuali (individuali e collettive) e aziendali, regolanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con la Società comporterà le conseguenze disciplinari previste nel Modello e legittimerà la Società ad adottare le opportune misure sanzionatorie disciplinari.

Il sottoscritto prende atto dell'esistenza dell'Organismo di Vigilanza della Società, nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e riconosce i poteri allo stesso attribuiti in materia di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, impegnandosi a collaborare con lo stesso e a fornire ogni informazione eventualmente richiesta nell'ambito delle attività di competenza."

[.....], [.....]

[Firma]

2. PARTNER COMMERCIALI, CONSULENTI, COLLABORATORI ED IMPRESE TERZE IN GENERE

2.1 Clausola contrattuale base (per nuovi contratti, rinnovi contrattuali etc.)

Si riporta di seguito il testo della clausola standard da inserire nei contratti da stipulare con ogni soggetto terzo che intrattiene con Heinz Italia S.p.A. (la “**Società**”) relazioni d’affari, contrattualmente regolate, rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, o che rappresenta la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti, partner commerciali, agenti, distributori, procacciatori d’affari e altri collaboratori autonomi e imprese terze in genere).

“Il soggetto terzo:

- a) *dichiara, anche per i propri eventuali dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori, di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “D. Lgs. 231/2001”) e dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il “Modello”) e del Codice Etico della Società;*
- b) *si impegna, anche per i propri eventuali dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con la Società (e/o con altre società del Gruppo) nell’esecuzione degli incarichi conferiti ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e delle previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, nel Modello e nel Codice Etico, per quanto allo stesso applicabili, così come di volta in volta modificati e/o aggiornati;*
- c) *[da valutare caso per caso tenuto conto della controparte, laddove la stessa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001: dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e le necessarie cautele finalizzate alla prevenzione dei reati di cui D. Lgs. 231/2001 ed, in particolare, dichiara di aver dotato la propria struttura aziendale di sistemi di organizzazione, gestione e controllo e di procedure interne adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si obbliga a mantenere tali sistemi di organizzazione, gestione e controllo e tali procedure efficacemente in atto per l’intera durata del presente contratto;]*
- d) *dichiara che gli importi pagati dalla Società in relazione al presente contratto saranno percepiti, in via esclusiva, a titolo di remunerazione dei servizi resi in base al contratto stesso e non saranno utilizzati, neanche in parte, a fini impropri o illeciti;*
- e) *si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con la Società (e/o con altre società del Gruppo) ad informare tempestivamente il proprio referente nella Società o l’Organismo di Vigilanza della Società, con propria comunicazione scritta da inviare in forma non anonima alternativamente a mezzo posta in busta chiusa da spedire o consegnare presso: [Organismo di Vigilanza Heinz Italia S.p.A. - Piazzale Lodi 3, 20137 Milano]; o via e-mail all’indirizzo [organismodivigilanza@it.hjheinz.com], di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza, relativo alla commissione o presunta commissione di alcuno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o alla violazione o presunta violazione delle disposizioni di cui al Modello o al Codice Etico;*
- f) *[si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale coinvolto nell’esecuzione del contratto, la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall’ordinamento e dalla contrattazione collettiva applicabili; si impegna altresì a essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, anche in relazione alla presenza di permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, manlevando la Società da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;]*
- g) *si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., da intendersi integralmente richiamate nel Codice Etico e nel Modello;*

- h) *dichiara di essere consapevole e di accettare che, in relazione all'esecuzione del presente contratto, l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché, delle disposizioni del Modello e del Codice Etico nonché, la violazione delle rappresentazioni, garanzie ed impegni dati con la presente clausola, integrerà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a sospendere l'esecuzione del contratto e/o a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e che sarà ritenuto responsabile in via esclusiva per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura che dovesse verificarsi in conseguenza della inosservanza, nonché sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inosservanza."*

[2.2 Comunicazione da inviare al soggetto terzo con contratto già in essere con la Società]

Milano, [...]

Spettabile

[...]

Oggetto: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – Integrazione al contratto [...] del [...]

Egregi Signori,

Con la presente desideriamo informarVi che Heinz Italia S.p.A. (la "Società") ha aggiornato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "Modello") ed il suo Codice Etico.

In considerazione del fatto che è attualmente vigente tra Voi e la Società il contratto [...] stipulato in data [...] (il "Contratto"), Vi chiediamo di visionare il Modello e il Codice Etico reperibile sul sito www.heinz.it, e di sottoscrivere, per accettazione, il testo della clausola riportata sub Allegato [...]. Tale clausola dovrà intendersi integrativa del Contratto, il cui contenuto resterà, invece, invariato per tutto quanto non disposto dalla clausola medesima.

Siamo a richiederVi di restituire alla scrivente Società il testo della presente e dell'Allegato debitamente sottoscritto per conoscenza ed accettazione via e-mail all'indirizzo pec [...] o, alternativamente, via fax al n. [...] oppure via posta all'indirizzo [...].

Cordiali saluti.

.....

Heinz Italia S.p.A.

ALLEGATO

Integrazione al contratto [...] tra Heinz Italia S.p.A. e [...], sottoscritto in data [...].

Il / La sottoscritto/a [...] nella sua qualità di [...] della società [...]:

- a) dichiara, anche per i propri eventuali dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori, di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e in particolare, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "D. Lgs. 231/2001") e dei contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (il "Modello") e del Codice Etico della Società;
- b) si impegna, anche per i propri eventuali dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con la Società (e/o con altre società del Gruppo) nell'esecuzione degli incarichi conferiti ad adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza e delle previsioni contenute nel D. Lgs. 231/2001, nel Modello e nel Codice Etico, per quanto allo stesso applicabili, così come di volta in volta modificati e/o aggiornati;
- c) [da valutare caso per caso tenuto conto della controparte, laddove la stessa sia a sua volta soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001: dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e le necessarie cautele finalizzate alla prevenzione dei reati di cui D. Lgs. 231/2001 ed, in particolare, dichiara di aver dotato la propria struttura aziendale di sistemi di organizzazione, gestione e controllo e di procedure interne adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e si obbliga a mantenere tali sistemi di organizzazione, gestione e controllo e tali procedure efficacemente in atto per l'intera durata del presente contratto;]
- d) dichiara che gli importi pagati dalla Società in relazione al presente contratto saranno percepiti, in via esclusiva, a titolo di remunerazione dei servizi resi in base al contratto stesso e non saranno utilizzati, neanche in parte, a fini impropri o illeciti;
- e) si impegna, anche per i propri dipendenti, consulenti/lavoratori in somministrazione lavoro/collaboratori che vengano in contatto con la Società (e/o con altre società del Gruppo) ad informare tempestivamente il proprio referente nella Società o l'Organismo di Vigilanza della Società, con propria comunicazione scritta da inviare in forma non anonima alternativamente a mezzo posta in busta chiusa da spedire o consegnare presso: [Organismo di Vigilanza Heinz Italia S.p.A. – Piazzale Lodi 3, 20137 Milano]; o via e-mail all'indirizzo [organismodivigilanza@it.hjheinz.com], di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza, relativo alla commissione o presunta commissione di alcuno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 o alla violazione o presunta violazione delle disposizioni di cui al Modello o al Codice Etico;
- f) [si impegna ad osservare, nei confronti del proprio personale coinvolto nell'esecuzione del contratto, la normativa vigente in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione correlata al rapporto di lavoro instaurato, prevista dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva applicabili; si impegna altresì a essere in regola con quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione, anche in relazione alla presenza di permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri alle sue dipendenze, manlevando Heinz Italia Spa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;]
- g) si impegna ad osservare e far osservare le norme e prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riguardo alle necessarie misure di prevenzione e protezione di competenza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., da intendersi integralmente richiamate nel Codice Etico e nel Modello;

- h) *dichiara di essere consapevole e di accettare che, in relazione all'esecuzione del presente contratto, l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché, delle disposizioni del Modello e del Codice Etico nonché, la violazione delle rappresentazioni, garanzie ed impegni dati con la presente clausola, integrerà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà la Società a sospendere l'esecuzione del contratto e/o a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e che sarà ritenuto responsabile in via esclusiva per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura che dovesse verificarsi in conseguenza della inosservanza, nonché sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Società a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inosservanza.*

[.....], [.....]

[Firma]

Protocollo Whistleblowing

“Per la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”

- Heinz Italia S.p.A. -

14 luglio 2023

Premessa

Heinz Italia S.p.A. (nel seguito anche “Heinz” o la “Società”) nel corso della sua storia ha sempre profuso un notevole impegno per sviluppare una politica dell’etica, della legalità, della trasparenza, del rispetto dei principi generali e delle regole di buon comportamento. In linea con questi principi la Società si è prontamente adeguata all’entrata in vigore del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (il “Decreto”), adottando il presente protocollo (il “Protocollo”), il cui scopo è illustrare e pubblicizzare la procedura adottata da Heinz per consentire le segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, garantendo parimenti la tutela delle persone coinvolte nella segnalazione, secondo quanto previsto dal Decreto.

Lo scopo del Decreto è quello di introdurre norme minime comuni per incentivare le segnalazioni di illeciti garantendo un elevato livello di protezione dei segnalanti (c.d. *whistleblowers*) attraverso: (i) l’istituzione di canali di segnalazione sicuri interni, esterni e di divulgazione pubblica che garantiscano la riservatezza del segnalante e il trattamento dei suoi dati personali; (ii) l’attuazione di procedure idonee a garantire una tempestiva ed efficiente gestione delle segnalazioni; (iii) l’applicazione di regole volte a impedire o invalidare gli effetti di condotte ritorsive del datore di lavoro nei confronti del segnalante; (iv) l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e amministrative per la violazione delle disposizioni previste dal Decreto.

Il presente Protocollo, nel disciplinare la procedura per le segnalazioni adottata da Heinz, viene pubblicizzato sia internamente (tramite la intranet aziendale, l’affissione in bacheca, informative e corsi *ad hoc*), sia esternamente (mediante informative e la pubblicazione sul sito internet della Società). Il Protocollo, inoltre, è richiamato dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Heinz e va a sostituire, a partire dal 15 luglio 2023, il sistema di segnalazione adottato dalla Società ai sensi del previgente articolo 6 comma, 2-bis ex D.Lgs. 231/2001.

Per facilitarne la consultazione il Protocollo è suddiviso nei seguenti capitoli:

1. La segnalazione
2. Il Segnalante
3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura
4. Tutela del segnalante
5. Limiti e sanzioni
6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo

INDICE

1. La segnalazione	4
1.1 Oggetto della segnalazione.....	4
1.2 Segnalazioni escluse.....	4
2. Il Segnalante.....	5
3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura.....	5
3.1. Come accedere al canale di segnalazione interna adottato dalla Società	5
3.2. La procedura di segnalazione interna adottata dalla Società.....	5
3.3 Segnalazioni esterne.....	6
4. Tutela del segnalante.....	7
5. Limiti e sanzioni.....	8
6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo.....	8

1. La segnalazione

1.1 Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le violazioni del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da Heinz;
- ii) violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

1.2 Segnalazioni escluse

Sono, invece, **escluse le segnalazioni:**

- i) legate a un **interesse personale** del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro¹;
- ii) in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- iii) relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (ad es. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, in materia di terrorismo, sicurezza nei trasporti e tutela dell'ambiente).

¹ Nello specifico sono escluse le segnalazioni relative: alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

2. Il Segnalante

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- i) lavoratori dipendenti e autonomi;
- ii) collaboratori e liberi professionisti;
- iii) volontari e tirocinanti;
- iv) le persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo, vigilanza o rappresentanza – anche di fatto – e gli azionisti.

Nota: la disciplina si applica anche alle segnalazioni che riguardino violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato con la Società, nonché a coloro il cui rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione, ovvero in altre fasi precontrattuali con la Società.

3. Modalità di accesso al sistema di segnalazione e relativa procedura

3.1. Come accedere al canale di segnalazione interna adottato dalla Società

Per coloro che intendono effettuare una segnalazione alla Società (c.d. segnalazione interna), è stato adottato un apposito canale di segnalazione informatico, che consente il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto (*in primis*, la tutela della riservatezza).

Per poterne usufruire, il Segnalante deve accedere al seguente link <https://app.convercent.com/en-us/LandingPage/2eb06301-09af-e511-8125-00155d623368>

Si verrà, quindi, indirizzati ad una pagina dove il Segnalante potrà effettuare la segnalazione, anche allegando eventuale documentazione.

3.2. La procedura di segnalazione interna adottata dalla Società

Una volta compilati tutti i campi, cliccando sul tasto “Get started”, la segnalazione verrà trasmessa ad un apposito ufficio della Società, il cui personale è stato specificamente incaricato e formato per il trattamento delle segnalazioni.

- i) Entro sette giorni dall'invio della segnalazione verrà rilasciato un avviso di ricevimento al segnalante.

- ii) Il segnalante potrà essere contattato per chiedere eventuali integrazioni informative necessarie ai fini della verifica della segnalazione.
- iii) Entro i successivi tre mesi dalla data di avviso di ricevimento, verrà fornito riscontro alla segnalazione.

Nota:

La persona coinvolta dalla segnalazione può essere sentita, anche attraverso la produzione di osservazioni e documenti scritti, nell'ambito dell'istruttoria sulla segnalazione che la riguarda.

3.3 Segnalazioni esterne

Si informa che, al ricorrere di una delle seguenti condizioni, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione):

- i) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- ii) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 3.1 e 3.2 e la stessa non ha avuto seguito (ovverosia non vi è stato riscontro alcuno – positivo o negativo - da parte della Società nei termini previsti al precedente articolo 3.2);
- iii) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- iv) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Accedendo al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

l'ANAC fornisce tutte le istruzioni per effettuare la segnalazione utilizzando il proprio canale.

Si evidenzia che, in base alle indicazioni fornite dall'ANAC, le violazioni del D.lgs 231/01 possono essere oggetto di sola segnalazione interna.

*

Nota:

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- è già stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto il riscontro (positivo o negativo) nei termini previsti; oppure
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione all'ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio: teme che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che chi riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella stessa).
- La divulgazione pubblica può essere effettuata tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4. Tutela del segnalante

Il Decreto stabilisce misure di protezione nei confronti del segnalante. In particolare è sancito il divieto di atti ritorsivi da parte della Società, quali: il licenziamento; il demansionamento; il trasferimento di sede; e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Le ritorsioni che il segnalante ritiene di avere subito quale conseguenza della segnalazione nel contesto lavorativo privato, possono essere comunicate all'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

Le stesse misure di protezione dalle ritorsioni e le limitazione di responsabilità si applicano non solo ai segnalanti, ma anche ai seguenti soggetti:

- i) ai facilitatori (ovverosia coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione);
- ii) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- iii) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- iv) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i

quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Attenzione: le misure di protezione sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito indicato al precedente capitolo 1.1. Inoltre, le segnalazioni devono essere effettuate rispettando le procedure previste per i diversi canali (cfr. *supra* cap. 3.1, 3.2 e 3.3).

5. Limiti e sanzioni

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Qualora sia accertata nei confronti del segnalante una responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione o calunnia, l'ANAC può applicare nei confronti dello stesso segnalante delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 500 a € 2.500.

6. Rapporti con il Modello di organizzazione gestione e controllo

Si rammenta che Heinz ha adottato un Modello di organizzazione gestione e controllo (il "Modello), consultabile sul sito internet della Società, e il presente Protocollo costituisce parte integrante del Modello.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale A
Rapporti con la Pubblica Amministrazione

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	3
4. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ENTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	4
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	4
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	5
5. OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI / LICENZE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
5.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	6
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	6
5.4 PRESIDI DI CONTROLLO	7
6. GESTIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	8
6.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	8
6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	8
6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	8
6.4 PRESIDI DI CONTROLLO	9
7. GESTIONE DI CONTENZIOSI ATTIVI E PASSIVI ED EVENTUALI ACCORDI TRANSATTIVI.....	10
7.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	10
7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	10
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	10
7.4 PRESIDI DI CONTROLLO	11

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sono:

- Gestione delle visite ispettive;
- Adempimenti nei confronti di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- Ottenimento di autorizzazioni / licenze da parte della Pubblica Amministrazione;
- Gestione di contributi e finanziamenti;
- Gestione di contenziosi attivi e passivi ed eventuali accordi transattivi.

3. GESTIONE DELLE VISITE ISPETTIVE

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, peculato e concussione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente;
 - indebita destinazione di denaro o cose mobili;
 - traffico di influenze illecite;

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Finance / Tax
- People & Performance
- Legal

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio donazioni e sponsorizzazioni), pagamenti o benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- tenere condotte ingannevoli o reticenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, tali da indurla in errori di valutazione.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo, ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- ☐ Il personale addetto alla reception è informato che nel caso di visite ispettive presso la Sede della Società deve richiedere il badge identificativo del funzionario e contattare prontamente la funzione aziendale competente.
- ☐ Durante le ispezioni partecipano almeno due rappresentanti aziendali individuati dai capi della funzione aziendale competente.
- ☐ La documentazione consegnata / trasmessa ai funzionari è verificata dai Responsabili delle funzioni aziendali competenti e coinvolte, ovvero da un consulente in possesso di regolare mandato / lettera di incarico.
- ☐ I verbali dell'ispezione predisposti dalla Pubblica Autorità sono consegnati alla funzione aziendale competente per le necessarie verifiche e archiviazione.
- ☐ Deve essere effettuata, al termine delle visite ispettive, la formalizzazione, a cura del personale della funzione aziendale coinvolta e sotto la supervisione del Responsabile della stessa, una reportistica ad uso interno, relativa al rapporto intercorso con gli ispettori, che ne sintetizzi le risultanze. La reportistica deve contenere anche il riferimento alla documentazione richiesta e consegnata ai funzionari pubblici, in sede di visite ispettive.

4. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ENTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ☐ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - truffa;
 - le diverse fattispecie di corruzione, peculato e concussione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite;
 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ☐ Finance / Tax
- ☐ Marketing and Category
- ☐ Trade Marketing & Revenue Management
- ☐ People & Performance
- ☐ Legal

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- ❑ espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- ❑ assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto eventuale di collaboratori / consulenti, sia completa, veritiera e corretta e le informazioni e/o dati ivi contenuti attinenti siano corretti ed esaustivi;
- ❑ segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ❑ fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, all'effettuazione delle dichiarazioni e pagamenti di natura fiscale alle Autorità competenti.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini;
- ❑ effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- ❑ cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- ❑ ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- ❑ omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- ❑ laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico / telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- ❑ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- ❑ predisporre e inviare dichiarazioni fiscali alle Autorità competenti, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- ❑ partecipare alle gare "AGEA" discostandosi da quanto previsto nella relativa procedura;
- ❑ omettere dichiarazioni / comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge, al fine di evadere le imposte.

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- I Responsabili delle funzioni aziendali competenti, in occasione della trasmissione di comunicazioni, domande, istanze, atti, dichiarazioni, rendiconti o altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione, verificano preventivamente il contenuto della documentazione predisposta dal personale interno o da eventuali collaboratori / professionisti esterni.
- In caso di esito positivo della predetta verifica, la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione deve essere sottoscritta sulla base delle procure in vigore.
- Qualora in fase di gestione degli adempimenti si svolgano incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, deve essere garantita la partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti aziendali formalmente delegati.
- Con particolare riferimento agli adempimenti di natura fiscale, tutte le dichiarazioni (Modello Unico, Irap, IVA, 770) sono sottoscritte nel rispetto delle procure in vigore previa verifica di correttezza e completezza da parte del personale competente.
- Assicurare la tracciabilità, qualora siano svolti incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, mediante un'e-mail di riepilogo, dei principali punti discussi, l'eventuale documentazione consegnata, nonché l'indicazione delle criticità emerse.

5. OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI / LICENZE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite;
 - truffa.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Finance / Tax
- Marketing and Category
- Trade Marketing & Revenue Management
- People & Performance
- Legal

5.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;

- ❑ espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- ❑ assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto eventuale di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta e le informazioni e/o dati ivi contenuti attinenti siano corretti ed esaustivi;
- ❑ segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ❑ fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini;
- ❑ effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini;
- ❑ cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- ❑ ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- ❑ omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- ❑ laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- ❑ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

5.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- ❑ Il personale della funzione aziendale competente predisporre la pratica di richiesta alla Pubblica Amministrazione e la relativa documentazione a supporto.
- ❑ Il Responsabile della funzione aziendale competente effettua una verifica dei contenuti della documentazione da inviare / trasmettere alla Pubblica Amministrazione.
- ❑ La documentazione da inviare/trasmettere alla Pubblica Amministrazione è sottoscritta sulla base delle procure in vigore.
- ❑ Qualora in fase di presentazione della richiesta, o successivamente alla stessa, si svolgano incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, è prevista la partecipazione, ove possibile, di almeno due esponenti aziendali formalmente delegati.

- ❑ Nel caso in cui i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano intrattenuti e gestiti da collaboratori e/o consulenti / partner esterni, l'oggetto di tale servizio è regolamentato in forza di apposito contratto / lettera d'incarico, redatto per iscritto e riportante il compenso pattuito e il contenuto della prestazione.
- ❑ Assicurare la tracciabilità, qualora siano svolti incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione, mediante un'e-mail di riepilogo, dei principali punti discussi, l'eventuale documentazione consegnata, nonché l'indicazione delle criticità emerse.

6. GESTIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - truffa;
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
 - malversazione a danno dello Stato;
 - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - corruzione;
 - istigazione alla corruzione;
 - traffico di influenze illecite;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- ❑ i reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - autoriciclaggio;
 - i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/01.

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ People & Performance
- ❑ Finance

6.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- ❑ espletare diligentemente e tempestivamente tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa/regolamentazione pubblica applicabile nell'ambito della propria attività;
- ❑ assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto eventuale di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta e le informazioni e/o dati ivi contenuti attinenti siano corretti ed esaustivi;
- ❑ segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- ❑ fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- ❑ effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- ❑ cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- ❑ ricercare e/o instaurare rapporti personali di favore ovvero condizionare impropriamente, in modo diretto o indiretto, le decisioni della Pubblica Amministrazione e/o lo svolgimento di un corretto rapporto con la stessa, al fine di ottenere vantaggi indebiti o indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da parte di esponenti della Pubblica Amministrazione;
- ❑ tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- ❑ omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- ❑ laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti, ovvero utilizzare in modo improprio o illecito i dati trattati, procurando un danno alla stessa Pubblica Amministrazione;
- ❑ esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.
- ❑ presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- ❑ destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati, anche tramite l'attività di rendicontazione dei finanziamenti stessi;
- ❑ corrispondere o promettere denaro o altra utilità non dovuti a soggetti terzi al fine di assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società, nell'acquisizione di contributi e finanziamenti.

6.4 Presidi di controllo

La Società effettua richieste di finanziamento principalmente con riferimento alla formazione del personale.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- Il personale della struttura coinvolta predispone le richieste di finanziamento e la relativa documentazione a supporto.
- Il Responsabile della struttura coinvolta verifica la correttezza e completezza della documentazione da trasmettere.
- La documentazione è sottoscritta sulla base delle deleghe e procure in vigore.
- Il Responsabile della struttura competente con il supporto della propria struttura rendiconta periodicamente ai fondi/enti competenti le modalità di impiego degli stessi.

7. GESTIONE DI CONTENZIOSI ATTIVI E PASSIVI ED EVENTUALI ACCORDI TRANSATTIVI

7.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione, tra cui la corruzione in atti giudiziari;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.

7.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alla Struttura:

- Legal
- Finance / Tax

7.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti trasparenti ed imparziali con i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria;
- prestare completa, trasparente ed immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste;
- rendere sempre all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti;
- esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, se indagati o imputati in procedimenti penali;
- avvertire tempestivamente il proprio responsabile gerarchico di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali;

- ❑ avvertire tempestivamente il Vertice aziendale di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o ad essa attinente.

La Società, inoltre, garantisce che ogni attività collaborativa su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e secondo le indicazioni formulate dalla stessa, venga svolta nell'assoluto rispetto dei "Principi generali di comportamento" della presente Parte Speciale.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ porre in essere (direttamente o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa, nel corso di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- ❑ condizionare o indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all'Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero;
- ❑ accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi esterni alla Società, se coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi;
- ❑ promettere o offrire denaro, omaggi o altra utilità a soggetti coinvolti in procedimenti civili, penali o amministrativi o a persone a questi vicini.

7.4 Presidi di controllo

I contenziosi giudiziali e stragiudiziali sono sovrintesi dalla Struttura Legal (o dal Tax Manager in caso di contenzioso fiscale) che, non appena ricevuta comunicazione da parte del soggetto che ha avuto l'informativa, provvede ad attivare tutte le necessarie attività propedeutiche alla risoluzione del contenzioso.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

- ❑ Il Legal Counsel (o il Tax Manager in caso di contenzioso fiscale) è incaricato di raccogliere e verificare la documentazione del caso con l'eventuale supporto delle strutture coinvolte, con cui procede a definire la linea da seguire e propone, laddove necessario, la nomina di eventuali legali esterni.
- ❑ Verificata la documentazione rilevante e le proposte, la strategia da adottare è autorizzata dal Managing Director ed eventualmente è conferito mandato al legale esterno nel rispetto delle procure in vigore.
- ❑ Il Legal Counsel (o il Tax Manager in caso di contenzioso fiscale) verifica la documentazione prodotta dal legale esterno ed esprime il proprio parere in merito alla linea adottata a seguito della condivisione con il Managing Director.
- ❑ In caso di eventuali accordi transattivi, la struttura di competenza gestisce la fase delle trattative e la definizione di eventuali accordi transattivi con il supporto del Legal Counsel (o del Tax Manager in caso di contenzioso fiscale).
- ❑ L'eventuale accordo transattivo è autorizzato sulla base delle procure in vigore.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale B
Amministrazione, Finanza e Affari Societari

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	4
4. GESTIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI E FLUSSI FINANZIARI	6
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	6
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	6
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	8
5. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO	10
5.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	10
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	10
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	10
5.4 PRESIDI DI CONTROLLO	10
6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE)	11
6.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	11
6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	11
6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	11
6.4 PRESIDI DI CONTROLLO	12
7. OPERAZIONI STRAORDINARIE	12
7.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	12
7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	13
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	13
7.4 PRESIDI DI CONTROLLO	14
8. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CDA E REDAZIONE DEL VERBALE	14
8.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	14
8.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	14
8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	15
8.4 PRESIDI DI CONTROLLO	15

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi ad amministrazione, finanza e affari societari sono:

- Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio d’esercizio;
- Gestione di conti correnti bancari e flussi finanziari;
- Gestione dei rapporti infragruppo;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione);
- Operazioni straordinarie;
- Convocazione assemblea dei soci e del CdA e redazione del verbale.

3. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - formazione fittizia di capitale;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - indebita restituzione dei conferimenti;

- illecite operazioni sulle azioni o quote societarie.

- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
 - dichiarazione infedele;
 - omessa dichiarazione;
 - indebita compensazione.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Finance
- ❑ Financial Controller Italia

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ assicurare il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e dei principi contabili adottati nello svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ❑ effettuare le registrazioni contabili nel rispetto dei principi contabili adottati, a fronte di adeguata documentazione di supporto, archiviata a cura della Funzione di volta in volta competente;
- ❑ osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- ❑ garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- ❑ assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- ❑ rispettare i criteri di ragionevolezza e prudenza nella valutazione e registrazione delle poste contabili, anche valutative/estimative, tenendo traccia dei parametri di valutazione e dei criteri che hanno guidato la determinazione del valore;
- ❑ assicurare che ogni operazione infragruppo avvenga secondo criteri di correttezza ed in ossequio ai contratti di servizio in essere;
- ❑ verificare la corretta preparazione dei modelli IVA da parte del Global Business Service (GBS) a mezzo SAP;

- ❑ non omettere di effettuare dichiarazioni fiscali e provvedere in maniera tempestiva, secondo i termini di legge, all'effettuazione dei pagamenti fiscali;
- ❑ garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e di controllo svolto nel processo di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio;
- ❑ tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ❑ assicurare lo svolgimento di un processo periodico di monitoraggio finalizzato ad intercettare l'eventuale insorgere di novità in materia tributaria;
- ❑ garantire il monitoraggio delle scadenze fiscali, sulla base delle scadenze di legge previste.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ rappresentare in contabilità - o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ❑ registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata, anche al fine di ottenere un beneficio fiscale;
- ❑ omettere di comunicare dati ed informazioni previsti dalla normativa vigente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ❑ omettere di segnalare eventuali registrazioni illegittime, non corrette, false o che corrispondano a operazioni sospette o in conflitto d'interessi;
- ❑ porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili, ovvero finalizzate alla creazione di "fondi neri" o di "contabilità parallele";
- ❑ indicare, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi;
- ❑ occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- ❑ omettere la registrazione documentale dei fondi della società e della relativa movimentazione;
- ❑ occultare o distruggere documenti contabili;
- ❑ attuare qualsivoglia artificio che porti l'azienda a produrre dichiarazioni fraudolente, mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- ❑ attuare condotte che portino l'azienda a sottrarsi in maniera fraudolenta al pagamento di ogni genere di imposta.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ai fini dei presidi di controllo sottoelencati, il Financial Controlling team può ricomprendere anche le persone della società che svolge in outsourcing alcune attività contabili di chiusura:

- ❑ Financial Controlling team, il mese prima della chiusura dell'esercizio, invia tramite e-mail, a tutti i soggetti coinvolti, il calendario delle attività, delle informazioni e delle riconciliazioni necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione del bilancio civilistico.
- ❑ Ciascun soggetto coinvolto, invia al Financial Controlling team le informazioni e le riconciliazioni richieste.
- ❑ Il Financial Controlling team archivia la comunicazione e-mail di invio del calendario ed eventuali ulteriori comunicazioni relative all'approvazione di modifica delle scadenze.
- ❑ Le registrazioni contabili possono essere effettuate esclusivamente da soggetti specifici abilitati sul sistema informativo.
- ❑ Le persone abilitate, successivamente alla verifica sulla completezza delle informazioni in loro possesso e/o contenute nelle comunicazioni ricevute dalle altre Funzioni aziendali, procedono a inserire in contabilità tutte le scritture di assestamento e rettifica di propria competenza (es.: accantonamento bonus, rimanenze inventario, accantonamento fondo rischi, fondo svalutazione crediti, etc.).
- ❑ Il Financial Controlling team, con il supporto della struttura Finance, nel rispetto del calendario definito, chiude il periodo contabile e stampa un primo bilancio di verifica, sul quale effettua una sistematica attività di controllo ed analisi, finalizzata a confermare la correttezza delle informazioni inserite o ad evidenziare la necessità di procedere ad approfondimenti/modifiche.
- ❑ Le rimanenze di magazzino sono inventariate periodicamente.
- ❑ La struttura Finance con il Financial Controlling team effettua le riconciliazioni (es. ratei e risconti) con il supporto del tool informatico.
- ❑ Le strutture aziendali preposte verificano la completezza e correttezza delle informazioni concernenti imposte dirette e indirette.
- ❑ Tutte le modifiche che si rendessero necessarie devono essere condivise con tutte le strutture interessate.
- ❑ La bozza di bilancio e l'equity reconciliation devono essere verificate e approvate dalla struttura del Financial Controller Italia e da Head of Finance.
- ❑ La bozza finale di bilancio è verificata e approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio civilistico deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci.
- ❑ Deve essere fornita la massima collaborazione e non deve essere frapposto alcun ostacolo all'esercizio dell'attività da parte della società di revisione.
- ❑ Periodicamente vengono effettuati audit interni sul processo.

4. GESTIONE DI CONTI CORRENTI BANCARI E FLUSSI FINANZIARI

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità
- i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001;
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati.
- i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001.
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- i reati transnazionali richiamati dall'art. 10 della Legge 16 Marzo 2006, n. 146;
- i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'art. 25-octies1 del D.Lgs. 231/2001;
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Finance
- Financial Controller Italia

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di incasso e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- utilizzare in via preferenziale il canale bancario nell'effettuazione delle operazioni di incasso e pagamento derivanti da rapporti di acquisto o vendita di beni o servizi, da operazioni di tesoreria, da operazioni su titoli e partecipazioni o da operazioni infragruppo. L'utilizzo di pagamenti in contanti deve essere limitato ai soli casi espressamente consentiti e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte all'interno del processo di gestione dei pagamenti e degli incassi e delle altre operazioni finanziarie;
- disporre pagamenti congrui con la documentazione sottostante (e.g. fattura autorizzata) e sul conto corrente segnalato dal fornitore;

- ❑ non accettare incassi in denaro contante e titoli al portatore per importi complessivamente superiori alla soglia di riferimento indicata dalla normativa vigente;
- ❑ conservare la documentazione giustificativa a supporto degli incassi e dei pagamenti;
- ❑ utilizzare le disponibilità di cassa in modo appropriato, nei limiti delle necessità aziendali e comunque per importi di modico valore;
- ❑ custodire sempre il fondo cassa all'interno della cassaforte, dove non devono essere mai conservate somme eccessive di denaro;
- ❑ consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte all'interno del processo di gestione della cassa e dei rimborsi spese;
- ❑ conservare la documentazione giustificativa a supporto dei movimenti di cassa;
- ❑ utilizzare conti correnti c.d. "temporanei" unicamente per lo svolgimento di operazioni strumentali / funzionali alle attività proprie di business.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ condurre le attività relative alla gestione dei flussi monetari e finanziari, anche infragruppo, in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- ❑ corrispondere od offrire / promettere pagamenti o benefici materiali o elargizioni di denaro o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- ❑ dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona. In tali casi, il dipendente o collaboratore deve informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente;
- ❑ utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso, al di fuori dei casi espressamente consentiti o comunque in modo improprio. L'utilizzo di denaro contante deve inoltre essere ridotto al minimo indispensabile;
- ❑ effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- ❑ approvare fatture passive a fronte di prestazioni simulate o inesistenti in tutto o in parte, e in generale eludere gli adempimenti fiscali;
- ❑ trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- ❑ aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- ❑ emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ❑ effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;
- ❑ effettuare pagamenti in paesi diversi da quelli in cui risiede la controparte o in cui ha esecuzione il contratto;
- ❑ frazionare artificiosamente un'operazione / transazione al fine di eludere le normative applicabili;
- ❑ intrattenere qualsiasi tipo di rapporto (contrattuale, finanziario, ecc.) con persone o organizzazioni indicate nelle principali Black List internazionali¹;

¹ Le liste sono consultabili attraverso il collegamento presente sul sito internet dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), sul sito delle Nazioni Unite o, in alternativa, direttamente agli indirizzi web:

- http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm, per le lista predisposta dall'Unione Europea;

- ❑ detenere conti correnti che possono essere considerati come inattivi o poco movimentati, se questi non sono funzionali allo svolgimento di operazioni commerciali correlate alle attività proprie di business;
- ❑ effettuare transazioni finanziarie “fuori mercato”, ovvero a condizioni che differiscano in modo sostanziale da quelle prevalenti sul mercato al momento in cui la transazione è attuata;
- ❑ ricorrere a strumenti finanziari strutturati o comunque a qualsiasi strumento o combinazione di strumenti per i quali il rischio massimo non sia quantificabile in modo ragionevole;
- ❑ effettuare, ove non fosse strettamente necessario al fine dell'esecuzione delle attività proprie di business:
 - intestazioni fiduciarie di strumenti finanziari;
 - operazioni di investimento in strumenti finanziari scarsamente negoziati e/o a limitata diffusione;
 - investimenti in strumenti finanziari non dematerializzati;
- ❑ procedere alla richiesta ed ottenimento di fidejussioni e garanzie assicurative che non siano strettamente necessarie al fine dell'esecuzione delle attività proprie di business;
- ❑ tentare di aggirare le autorizzazioni del sistema gestionale interno.

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ L'apertura ovvero la chiusura di conti correnti, nonché la richiesta di finanziamenti è autorizzata sulla base dei poteri in vigore.
- ❑ Il sistema informativo è dotato di funzionalità automatiche di verifica corrispondenza tra fattura, ordine e ricevimento del bene, e blocca automaticamente il pagamento delle fatture nel caso di differenze.
- ❑ Il personale Finance, AP, AR, Credit & Collections, o soggetti esterni incaricati dalla società, predispongono il pagamento delle fatture in scadenza.
- ❑ L'accesso al sistema di remote banking è consentito in modalità internet con ID Utente e password ai procuratori sulla base dei poteri di firma in vigore.
- ❑ Al fine di garantirne la tracciabilità, i pagamenti sono disposti solo verso fornitori registrati in anagrafica sui conti correnti indicati dagli stessi al momento della stipula del contratto.
- ❑ Alcune spese sono effettuate anche mediante utilizzo di carte di credito Individual Billing, che seguono i controlli previsti per la gestione dei rimborsi spese, che sono disciplinati da specifiche policy condivise a livello di Gruppo, che prevedono l'impossibilità di utilizzare come mezzo di pagamento il contante e precisi sistemi di tracciamento delle transazioni.
- ❑ Alle scadenze predefinite, una volta al mese, la struttura Finance, AP, AR, Credit & Collections, o soggetti esterni incaricati dall'azienda, predispongono, utilizzando il sistema ERP, i mandati relativi a: pagamenti a fornitori; pagamenti intercompany; liquidazione competenze agenti.
- ❑ Similmente, HR Administration anche attraverso soggetti esterni incaricati dalla Società con scadenze predefinite, gestisce il mandato di pagamento relativo agli stipendi dei dipendenti per la trasmissione informatica in banca. I mandati di pagamento dei contributi sugli stipendi sono effettuati mensilmente mediante trasmissione del modulo F24.
- ❑ I pagamenti sono approvati a doppia firma sulla base delle procure in vigore.

- <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/>, per la Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control - Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti)

- ❑ Il sistema adottato si basa sul principio della segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione.
- ❑ La struttura di Finance AP AR Credit & Collection, anche attraverso soggetti esterni incaricati dalla Società, effettua le riconciliazioni bancarie.
- ❑ In caso di assicurazioni, i rapporti con le agenzie assicurative sono gestiti da broker assicurativi che, in base alle necessità della Società, individuano le agenzie e i relativi contratti più idonei a soddisfare tali esigenze. I broker sono individuati dal team European Headquarter competente che negozia i contratti. I contratti con i broker assicurativi sono poi firmati secondo il sistema di procure vigente.

5. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
- i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - corruzione tra privati;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Finance
- Financial Controller Italia
- Tax

5.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo, devono rispettare i principi di comportamento definiti nell'ambito della "Gestione della contabilità generale e predisposizione del bilancio d'esercizio" e della "Gestione di conti correnti bancari e flussi finanziari" (si rimanda al paragrafo 3.3 e 4.3 della presente Parte Speciale).

5.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- I rapporti infragruppo sono gestiti in forza di regolari contratti di service, sottoscritti nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore, che descrivono i servizi resi e i relativi corrispettivi previsti.

- ❑ Il personale competente della struttura Financial Controller Italia, anche attraverso soggetti esterni incaricati dalla società, verifica le fatture relative ai servizi infragruppo nella corrispondenza degli importi rispetto a quanto previsto contrattualmente.
- ❑ Il personale competente della Struttura Financial Controller, anche attraverso soggetti esterni incaricati dalla società, Italia esegue le riconciliazioni intercompany al fine di garantire una corretta registrazione nel periodo contabile di riferimento.
- ❑ Relativamente alla definizione del transfer pricing afferente a compravendite di beni infragruppo, la struttura Tax Manager supporta il team European Headquarter competente nella definizione del transfer price.
- ❑ Il Tax Manager, con cadenza periodica, analizza le transazioni intercompany registrate nell'apposita documentazione al fine di verificare la corretta applicazione della normativa fiscale vigente e delle procedure e metodologie di "transfer pricing".
- ❑ In caso di finanziamenti infragruppo, il personale della Struttura Finance di concerto con il team European Headquarter competente, definisce le relative condizioni effettuando una verifica di adeguatezza delle stesse in relazione ai valori dei tassi di interesse praticati sul mercato.
- ❑ Documento nazionale e master file sono conservati presso la sede aziendale per essere consultati in caso di richiesta da parte dell'agenzia delle entrate.

6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE)

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - impedito controllo;
 - corruzione tra privati.
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - occultamento o distruzione di documenti contabili.

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Finance
- ❑ Financial Controller Italia
- ❑ Legal

6.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ operare in coerenza con il sistema di procure in essere;
- ❑ mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli Organi Sociali, di controllo ed alla Società di Revisione, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo tale da permettere agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- ❑ fornire ai Sindaci e ai Revisori libero e tempestivo accesso ai dati e alle informazioni richieste;

- ❑ fornire ai Sindaci e ai Revisori informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ❑ assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione contabile;
- ❑ promettere o offrire somme di denaro o altra utilità, sotto qualsiasi forma (compresi gli omaggi), ai Sindaci ed ai rappresentanti/dipendenti della Società di Revisione con la finalità di favorire gli interessi della Società;
- ❑ occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

6.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ I rapporti con Sindaci e Revisori sono gestiti dalla struttura Finance, Financial Controller Italia e Legal.
- ❑ L'Head of Finance e il Financial Controller Italia e il Legal partecipano alle riunioni periodiche del Collegio Sindacale e ne gestiscono i rapporti e le eventuali richieste.
- ❑ Tutta la documentazione prodotta è archiviata a cura del Finance.

7. OPERAZIONI STRAORDINARIE

7.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
- ❑ i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;
 - operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - corruzione tra privati;
 - false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto per fusioni transfrontaliere.
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01.

7.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Finance
- Financial Controller Italia
- Legal

7.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale nell'operazione straordinaria al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), i quali devono comprovare con documentazione la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e il loro impegno esclusivamente in attività lecite;
- assicurare che ogni tipo di operazione societaria sia condotta dalla Società nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili;
- assicurare che ogni operazione straordinaria sia, oltre che registrata in conformità alle prescrizioni di legge, anche legittima, autorizzata e verificabile;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali relativi alle operazioni straordinarie nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore dell'operazione straordinaria;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi / *joint-venture* con altre imprese in caso di realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di "*due diligence*");
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo in tutte le attività finalizzate alla predisposizione di prospetti ed altre comunicazioni sociali finalizzati ad un'operazione societaria, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informativa veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e dell'operazione stessa;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- rispettare gli obblighi riportati negli eventuali accordi di riservatezza firmati con controparti esterne nonché i principi di riservatezza cui la Società si ispira;
- rispettare gli obblighi di comunicazione per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 per operazioni societarie transfrontaliere (fusioni).

Inoltre, al Collegio Sindacale deve essere garantita completa e tempestiva informativa in merito a tutte le operazioni ordinarie e straordinarie.

È inoltre espressamente vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;

- ❑ acquistare o sottoscrivere quote della Società o delle sue controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- ❑ effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ❑ effettuare operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ❑ fornire informazioni false ai fini del rilascio del certificato preliminare previsto per operazioni societarie transfrontaliere;
- ❑ instaurare rapporti o porre in essere operazioni straordinarie con società target qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) di associazione a delinquere, di finanziamento del terrorismo o riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ❑ condurre le attività relative alla gestione delle operazioni straordinarie in maniera "anomala", impiegando, sostituendo o trasferendo disponibilità finanziarie di provenienza illecita, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

7.4 Presidi di controllo

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'Assemblea dei Soci. Il CdA può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ In riferimento alle operazioni straordinarie, la proposta può essere effettuata da parte dei Consiglieri / Consiglieri Delegati ovvero da parte di una delle Strutture organizzative, previa autorizzazione da parte dell'European Headquarter.
- ❑ La documentazione a supporto dell'iniziativa è predisposta dalle Strutture competenti sulla base delle direttive ricevute.
- ❑ Le operazioni straordinarie sono approvate sulla base dei poteri di firma in vigore.

8. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CDA E REDAZIONE DEL VERBALE

8.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - false comunicazioni sociali;
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

8.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Legal

8.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ assicurare e salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. A tale riguardo, a titolo esemplificativo, devono astenersi da:
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- ❑ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- ❑ assicurare la regolare partecipazione degli Amministratori ai lavori assembleari;
- ❑ effettuare la convocazione e verbalizzazione delle riunioni degli organi Sociali con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- ❑ assicurare ai soggetti coinvolti la disponibilità, con ragionevole anticipo, dei documenti predisposti per l'Assemblea/Consiglio di Amministrazione;
- ❑ tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva e le riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

8.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ L'Assemblea dei Soci è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso inviato ai Soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione di luogo, giorno e ora e argomenti da trattare. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA o, in sua mancanza, da persona eletta dall'Assemblea.
- ❑ L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata secondo i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Società. Le deliberazioni dell'Assemblea constano di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato dall'Assemblea.
- ❑ Il CdA è convocato secondo i limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto della Società. Le riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- ❑ Le deliberazioni del CdA constano di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale C
Gestione del personale

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	4
4. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	4
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	4
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	5
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	5
5. GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE	5
5.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	5
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	6
5.4 PRESIDI DI CONTROLLO	7

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ❑ indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ❑ fornire all’Organismo di Vigilanza e alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- ❑ Parte Generale del Modello;
- ❑ Codice Etico di Heinz Italia;
- ❑ Group Policies;
- ❑ Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi alla gestione del personale sono:

- ❑ Selezione, assunzione e gestione del personale;
- ❑ Gestione amministrativa del personale;
- ❑ Gestione dei rimborsi spese.

3. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - truffa;
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
- ❑ i reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati.
- ❑ il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall’articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiamato dall’art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ i reati transnazionali richiamati dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alla Struttura:

- People & Performance

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- rispettare integralmente tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro;
- effettuare le attività di selezione e assunzione sulla base di valutazioni d'idoneità tecnica ed attitudinale: l'attività deve essere ispirata a criteri di trasparenza e meritocrazia nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- verificare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal dipendente in azienda e le responsabilità/compiti assegnati;
- garantire che eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità;
- assicurare che l'assunzione del personale avvenga sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni normative vigenti;
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale;
- assicurare condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità, nonché un ambiente di lavoro adeguato.

È inoltre espressamente vietato:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- selezionare dipendenti vicini o suggeriti da terzi o da persone a questi vicini, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, per assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;
- promettere / concedere promesse di assunzione quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne, nonché quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e per il quale non si sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di particolare sfruttamento, in violazione dei diritti garantiti dalla normativa giuslavoristica, dai CCNL di categoria, dallo Statuto dei Lavoratori, dalla legge sulla privacy e dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Il responsabile della struttura che necessita di una risorsa lavorativa, trasmette richiesta scritta e motivata alla struttura People & Performance.
- ❑ Il responsabile richiedente e il personale della struttura People & Performance stilano di concerto il profilo della risorsa richiesta.
- ❑ Il personale della struttura People & Performance provvede alla ricerca dei candidati per la posizione aperta e avvia l'iter di selezione che prevede l'effettuazione di almeno due colloqui con i candidati. La valutazione è effettuata dal Line manager e dal personale della struttura People & Performance. Se del caso, in linea con le Global Policy, è previsto un terzo colloquio in cui è presente l'Head of People & Performance e/o il Managing Director.
- ❑ La valutazione di ogni candidato è formalizzata ad esempio attraverso e-mail e archiviata dalla struttura People & Performance.
- ❑ Le condizioni contrattuali e retributive sono definite dal Resp. HR Reward & Performance Manager in accordo con l'Head of People & Performance, sulla base di griglie retributive preventivamente predisposte. I benefit sono definiti sulla base delle prassi aziendali in coerenza con quanto previsto per inquadramenti simili.
- ❑ Se il candidato è stato ritenuto idoneo a ricoprire la posizione vacante, la lettera di impegno e il contratto sono firmati sulla base delle procure in vigore.
- ❑ In caso di assunzione di cittadini extra-comunitari, il personale della Struttura People & Performance richiede e archivia copia valida del permesso di soggiorno.
- ❑ Gli obiettivi aziendali individuali (MBO) vengono definiti annualmente dal Responsabile gerarchico superiore e condivisi con la struttura People & Performance, che è responsabile della relativa formalizzazione. Il raggiungimento degli obiettivi è valutato sulla base di griglie predefinite.
- ❑ L'Head of People & Performance, di concerto con il capo della Funzione, valuta le proposte di avanzamento di carriera sulla base del budget definito ed eventualmente le approva.
- ❑ Con riferimento alle assunzioni di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata, il personale della struttura People & Performance è incaricato di monitorare il rispetto dei requisiti, di predisporre e verificare la documentazione pertinente, la quale è approvata dall'Head of People & Performance preliminarmente alla trasmissione agli Enti Pubblici competenti.

4. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - truffa;
- ❑ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, disciplinato dall'articolo 25-*duodecies* del D.Lgs. 231/2001.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alla Struttura:

- ❑ People & Performance

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti relativamente alla gestione amministrativa del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ inserire, nell'anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura;
- ❑ esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Si rimanda altresì ai principi di comportamento previsti con riferimento all'attività sensibile "Gestione dei conti correnti bancari e dei flussi finanziari", par. 4.3 della Parte Speciale B "Amministrazione, Finanza e Affari Societari".

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ La predisposizione dei cedolini è gestita a cura di una società terza, con la quale è in essere un contratto approvato sulla base delle procure in vigore.
- ❑ La società terza predispone le buste paga e prepara i relativi documenti sulla base delle informazioni ricevute dalla Società.
- ❑ L'Head of People & Performance, con il supporto dell'HR Administration Manager, verifica ed eventualmente approva le informazioni/documenti da trasmettere per la predisposizione dei cedolini.
- ❑ Il pagamento dei cedolini è autorizzato sulla base delle procure in vigore.

5. GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- le diverse fattispecie di corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità.
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati.
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- People & Performance
- Finance

5.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- operare nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alla gestione di strumenti di pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari e antiriciclaggio;
- consentire la tracciabilità dell'iter decisionale e autorizzativo e delle attività di controllo svolte all'interno del processo di gestione dei rimborsi spese;
- utilizzare le modalità e i mezzi di pagamento consentiti dalle prassi e dalle procedure interne;
- gestire l'autorizzazione e il controllo delle trasferte secondo criteri di economicità e di massima trasparenza, nel rispetto della regolamentazione interna e delle leggi e normative fiscali vigenti;
- richiedere/riconoscere il rimborso delle sole spese sostenute per motivi di lavoro;
- garantire l'erogazione di rimborsi spese solo a fronte dell'esibizione da parte del richiedente di appropriati giustificativi di spesa che consentano l'esatta identificazione dell'oggetto di spesa;
- consentire la tracciabilità dell'iter autorizzativo delle trasferte e delle attività di controllo svolte;
- sostenere spese di rappresentanza esclusivamente per finalità lecite, in modo trasparente, secondo criteri di economicità e di contenimento dei costi;
- sostenere spese di rappresentanza proporzionate rispetto alle finalità ed agli obiettivi aziendali.

È inoltre espressamente vietato:

- riconoscere rimborsi spese in favore di dipendenti, collaboratori o terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- sostenere e riconoscere spese di rappresentanza che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia.

5.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ La richiesta di rimborso spese è predisposta dal dipendente su apposito modulo all'interno del sistema informatico di gestione del personale, i giustificativi vengono scansionati e caricati a sistema, indicando il centro di costo.
- ❑ Il responsabile gerarchico del dipendente verifica ed eventualmente approva la richiesta di rimborso spese.
- ❑ Il personale della struttura Finance Account Payable, o da soggetto esterno incaricato dalla società, verifica la coerenza delle richieste di rimborso spese, con i giustificativi a supporto. Se vengono rilevate anomalie, l'addetto provvede a bloccare a sistema la richiesta di rimborso spese. Le richieste non bloccate, vengono processate per il pagamento dalla struttura Finance Account Payable o da ente soggetto esterno incaricato dalla società.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale D
Acquisti

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	4
4. GESTIONE DEI CONTRATTI.....	5
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	5
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	6

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi alla gestione di acquisti e investimenti sono:

- Acquisti di beni, servizi e consulenze;
- Attività di locazione passiva;
- Gestione dei contratti.

3. ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- i delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- i reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;

- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamato dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
 - dichiarazione infedele;
 - omessa dichiarazione;
 - indebita compensazione.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Finance
- ❑ Sales
- ❑ Marketing and Category
- ❑ Trade Marketing & Revenue Management
- ❑ People & Performance
- ❑ Legal

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ utilizzare la forma scritta per l'affidamento di forniture, lavori, servizi e incarichi professionali;
- ❑ ispirarsi al principio per cui la scelta dei consulenti, professionisti, fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, avvenga a cura delle funzioni competenti e sia effettuata sulla base di requisiti di qualità, professionalità, affidabilità ed economicità;
- ❑ salvaguardare la tracciabilità e trasparenza delle fasi del processo di selezione del consulente o professionista e del fornitore;
- ❑ evitare, nella conduzione di qualsiasi trattativa, situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- ❑ verificare, ove possibile, preventivamente le informazioni disponibili relative alle controparti contrattuali al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti finanziariamente solidi, di cui sia certa l'identità, che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui onorabilità e cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- ❑ effettuare, ove possibile, controlli specifici in presenza di offerte di fornitura di beni a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, volti ad appurare l'effettiva provenienza della merce;

- ❑ prevedere, ove possibile, nei rapporti contrattuali con fornitori terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto d'autore;
- ❑ prevedere, ove possibile, nei rapporti contrattuali con fornitori terzi, clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti d'autore e, in caso di negoziazione con la controparte, prevedere, ove necessario, il coinvolgimento della Direzione Legale;
- ❑ osservare le regole di corretta, completa e trasparente registrazione contabile, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili adottati;
- ❑ garantire la tempestività, l'accuratezza e il rispetto del principio di competenza nell'effettuazione delle registrazioni contabili;
- ❑ assicurare che ogni operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima e coerente con la documentazione di riferimento;
- ❑ registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in tutto o in parte, o senza un'adeguata documentazione di supporto che ne consenta una corretta rilevazione contabile e successivamente una ricostruzione accurata, anche al fine di ottenere un beneficio fiscale.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ effettuare acquisti, richiedere consulenze e attribuire incarichi professionali che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della Società;
- ❑ assegnare, se rilevabile, incarichi di fornitura a controparti in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione di acquisto;
- ❑ selezionare fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da altre controparti con cui la Società intrattenga relazioni, al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società;
- ❑ corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altre utilità non dovute a rappresentanti di fornitori / potenziali fornitori, o a persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- ❑ creare fondi extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato;
- ❑ approvare contratti / ordini di acquisto a fronte di approvvigionamenti di beni / servizi in tutto o in parte fittizi e/o non necessari e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato, allo scopo di impiegare, trasferire, sostituire o occultare disponibilità finanziarie di provenienza illecita;
- ❑ frazionare artificiosamente un'operazione / transazione di acquisto al fine di eludere le normative applicabili;
- ❑ sottoscrivere o effettuare patti o accordi segreti o contrari alla legge;
- ❑ avvalersi di fornitori coinvolti in attività di sfruttamento del lavoro minorile, procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e/o la tratta degli schiavi o in qualsiasi altra attività che possa violare gli obblighi di legge in tema di lavoro, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o di associazione e rappresentanza;
- ❑ instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) dei reati di associazione per delinquere, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

3.4 Presidi di controllo

Acquisti di servizi e materiali indiretti

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ L'unità richiedente inserisce nel sistema informativo la richiesta di acquisto (RdA) la quale è gestita dal Global Procurement competente tramite "e-auction" (in base alle global policy).
- ❑ Gli acquisti sono approvati sulla base del sistema Zero Based Budget.
- ❑ Il Global Procurement competente valuta le offerte con l'eventuale supporto della funzione richiedente e seleziona il fornitore.
- ❑ I contratti/ordini di acquisti sono approvati in linea con i livelli autorizzativi stabiliti dalle Group Policies.
- ❑ L'ordine di acquisto si basa sulla procedura c.d. "Three-Way Matching", con emissione del relativo PO, che consente una verifica accurata tra l'emissione della fattura e il relativo ordine.
- ❑ L'ordine di pagamento viene gestito tramite SAP con il supporto del Global Business Services.
- ❑ I pagamenti sono effettuati tramite strumenti elettronici.

Inoltre, con specifico riferimento alle locazioni passive si riportano i presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001:

- ❑ In caso di necessità di locazione di un immobile, il personale della Struttura People & Performance effettua attività di scouting e raffronto di alternative. L'opzione identificata è sottoposta per approvazione all'Head of People & Performance e al team European Headquarter competente.
- ❑ Le condizioni contrattuali sono valutate con il supporto del Legal Counsel.
- ❑ Il contratto è firmato sulla base delle procure in vigore.
- ❑ I canoni contrattualizzati sono pagati sulla base delle procure in vigore.

Acquisti di materiali diretti

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Global Procurement competente tramite negozia e stipula i contratti per l'acquisto di materiali diretti.
- ❑ I pagamenti sono effettuati tramite strumenti elettronici.
- ❑ Il sistema SAP garantisce piena tracciabilità del processo.

I contratti/ordini di acquisto sono approvati in linea con i livelli autorizzativi stabiliti dalle Group Policies.

4. GESTIONE DEI CONTRATTI

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- corruzione tra privati;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001;
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/01.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare alle Strutture aziendali richiedenti, fra cui:

- Finance
- Sales
- Marketing and Category
- Trade Marketing & Revenue Management
- People & Performance
- Legal

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- verificare, prima del pagamento delle fatture, che i beni o le prestazioni siano stati effettivamente ricevuti / effettuate in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex-post*.

È inoltre espressamente vietato:

- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- autorizzare pagamenti in favore di fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- autorizzare pagamenti in favore di fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, in assenza di riscontro della fornitura / prestazione effettuata;
- riconoscere rimborsi spese, e in generale altri compensi, a fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- con specifico riferimento alla gestione dei contratti assicurativi, simulare qualsivoglia sinistro, anche con la complicità di soggetti terzi e/o della compagnia assicurativa, al fine di ottenere un rimborso assicurativo non dovuto.

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Il responsabile della funzione competente ha la responsabilità di controllare la conformità delle forniture di beni e/o servizi ricevuti e, in assenza di anomalie, anche a mezzo di soggetti esterni incaricati dalla società, inserisce a sistema l'entrata merci / servizi ai fini dell'approvazione al pagamento della fattura.
- ❑ Le decisioni in materia di pagamenti possono essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere, con il supporto del Global Business Services.
- ❑ Non possono essere pagate fatture di cui non siano stati ricevuti beni e/o servizi o nel caso in cui questi non siano conformi alle specifiche d'ordine e a quanto effettivamente ricevuto.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale E
Commercializzazione del prodotto e comunicazione

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE DELLE TRATTATIVE COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI VENDITA	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	5
4. VENDITE A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	6
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	6
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	6
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	6
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	7
5. SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI.....	8
5.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	8
5.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	8
5.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	8
5.4 PRESIDI DI CONTROLLO	9
6. GESTIONE DEL CUSTOMER SERVICE.....	10
6.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	10
6.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	10
6.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	10
6.4 PRESIDI DI CONTROLLO	10
7. GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING	11
7.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	11
7.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	11
7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	11
7.4 PRESIDI DI CONTROLLO	13
8. GESTIONE DELLE PARTNERSHIP COMMERCIALI	13
8.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	13
8.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	14
8.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	14
8.4 PRESIDI DI CONTROLLO	15

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- Ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi alla commercializzazione del prodotto e comunicazione sono:

- Gestione delle trattative commerciali e attività di vendita;
- Vendite a enti della Pubblica Amministrazione;
- Selezione e gestione degli agenti;
- Gestione del *customer service*;
- Gestione attività di marketing;
- Gestione delle partnership commerciali.

3. GESTIONE DELLE TRATTATIVE COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI VENDITA

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- i delitti di criminalità organizzata richiamati dall’art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;

- ❑ falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento richiamati dall'art. 25-*bis* del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
- ❑ i delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-*bis1* del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - frode nell'esercizio del commercio;
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale;
 - turbata libertà dell'industria e del commercio;
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ i reati transazionali disciplinati dall'art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146;
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Finance
- ❑ Sales
- ❑ Trade Marketing & Revenue Management
- ❑ Marketing and Category
- ❑ Legal

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ rispettare le leggi vigenti e i principi esposti nel Codice Etico aziendale e nel presente Modello, in particolare con riferimento delle leggi antitrust e di tutela della concorrenza;
- ❑ improntare il proprio comportamento a criteri di onestà, cortesia, trasparenza e collaborazione, fornendo informazioni adeguate e complete, evitando di incorrere in pratiche elusive o corruttive o a minacce e violenze finalizzate a influenzare il comportamento dei clienti;
- ❑ assicurare che la scelta dei clienti avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- ❑ assicurare che ogni operazione di vendita sia correttamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- ❑ assicurare che la definizione e applicazione dei prezzi, nonché la gestione della scontistica, sia effettuata secondo principi di correttezza, concorrenzialità e trasparenza;
- ❑ utilizzare, nei contatti formali e informali intrattenuti con i clienti, una condotta diligente e professionale in modo da fornire informazioni chiare, accurate e veritiere;

- ❑ garantire che durante l'esecuzione delle attività commerciali, anche tentate, non siano consegnati prodotti diversi da quelli richiesti / desiderati dal cliente, ovvero che quest'ultimi non siano per origine, provenienza, qualità o quantità diversi da quanto dichiarato;
- ❑ comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da clienti, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con il cliente o potenziale cliente.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ contraffare, alterare o usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o brevetti, nazionali o esteri, di prodotti o servizi, con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale;
- ❑ introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in circolazione, sul mercato italiano o estero, prodotti con marchi o altri segni distintivi tutelati (nazionali o esteri), che siano contraffatti o alterati, ovvero di cui la Società non ha titolo di avvalersi;
- ❑ porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza;
- ❑ dare o ricevere pagamenti indebiti e simili;
- ❑ erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- ❑ omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- ❑ occultare o distruggere documenti contabili;
- ❑ definire rapporti con persone o enti che intenzionalmente non aderiscono ai principi etici della Società;
- ❑ corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altre utilità non dovute a soggetti terzi (ivi inclusi pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini), con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- ❑ creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- ❑ accettare pagamenti in denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore oggetto del pagamento è complessivamente pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio. Il trasferimento è vietato anche quando il pagamento è artificiosamente frazionato in più pagamenti inferiori alla soglia;
- ❑ ottenere un vantaggio da chiunque attraverso pratiche commerciali illecite;
- ❑ omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni di acquisto dei clienti;
- ❑ tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti commerciali in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- ❑ commercializzare prodotti le cui qualità e caratteristiche siano diverse, anche solo parzialmente, da quelle dichiarate;
- ❑ consegnare all'acquirente merce configurante l'ipotesi di *aliud pro alio*;
- ❑ offrire atti di cortesia commerciale (ad esempio omaggi e sconti) a soggetti terzi tali da poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità;
- ❑ compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare:
 - usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
 - diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti della Società;
- realizzare qualsiasi forma di attività intimidatoria o vessatoria nei confronti di concorrenti;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
- commercializzare, diffondere o utilizzare oggetti e beni realizzati usurpando o violando titoli di proprietà industriale;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei clienti.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I) Attività di vendita

- L'attività di negoziazione con i clienti, di definizione delle scontistiche e di contrattualizzazione è svolta in linea con la politica commerciale definita dalla Società.
- Le condizioni contrattuali sono standard e preliminarmente validate dal Legal Counsel.
- In caso di nuovi clienti sono effettuate verifiche generali e di solidità economico-finanziaria sulla controparte.
- I contratti sono firmati sulla base delle procure in vigore.
- Il processo decisionale è tracciato tramite documentazione e archiviazione (telematica) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.
- Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:
 - livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - la verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi di spesa e investimento;
 - la segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
 - la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.

II) Politica commerciale e scontistica

- I listini prezzi sono validati in sede di definizione della politica commerciale congiuntamente dalle strutture Trade Marketing & Revenue Management, Finance, Marketing.
- Gli accordi con i clienti si basano su listini prezzi inseriti a sistema dalla struttura di Revenue Management e non è possibile modificare manualmente le scontistiche.
- Per i clienti Retail lo sconto in fattura, sconto base, è previsto contrattualmente; lo sconto praticato può essere differente in funzione del cliente e dello storico del rapporto con la Società.
- Le promozioni sono validate dalle strutture di Trade Marketing & Revenue Management, Finance, Sales, per quanto di competenza.
- In caso di variazioni delle politiche commerciali è richiesta l'autorizzazione congiunta da parte dei Responsabili Sales, Trade Marketing & Revenue Management e Finance.

4. VENDITE A ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite;
 - truffa.
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs 231/01, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alla Struttura:

- Sales
- Legal

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- intrattenere rapporti corretti, trasparenti, imparziali e collaborativi con i funzionari della Pubblica Amministrazione;
- segnalare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali tentativi di richieste indebite da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione, rivolti, ad esempio, ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti di terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- fornire, ai propri collaboratori (interni ed esterni) adeguate direttive sulle modalità di condotta da adottare nei contatti formali e informali con soggetti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare che la documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione, predisposta sia internamente che con il supporto eventuale di collaboratori/consulenti, sia completa, veritiera e corretta e le informazioni e/o dati ivi contenuti attinenti siano corretti ed esaustivi.

È inoltre espressamente vietato:

- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme diverse di aiuti o contribuzioni (ad esempio sponsorizzazioni e liberalità), pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi vicini, per influenzare il loro comportamento ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla Società;

- effettuare promesse o indebite elargizioni di omaggi o altra utilità a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurla in errori di valutazione;
- omettere informazioni dovute o presentare documenti e dichiarazioni non veritieri, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere condotte che, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, siano volte ad impedire o turbare gare pubbliche o licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ad allontanarne gli offerenti;
- porre in essere condotte che, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, siano volte a turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gare o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione;
- non adempiere, anche mediante frodi, gli obblighi che derivino da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, facendo mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio.

Si rimanda altresì ai principi di comportamento previsti con riferimento all'attività sensibile "Gestione delle trattative commerciali e attività di vendita", paragrafo 3.3 della presente Parte Speciale.

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

i. Vendite mediante procedure ad evidenza pubblica

- In caso di partecipazione a procedimenti ad evidenza pubblica, la struttura Sales provvede a richiedere tempestivamente la documentazione da fornire ai fini dell'offerta alle funzioni aziendali competenti.
- Il Responsabile Sales competente, con il supporto del personale della propria struttura, definisce la strategia di partecipazione alla gara e la struttura dell'offerta tecnico/commerciale.
- La struttura Sales competente è incaricata di predisporre i documenti di offerta in tutti i suoi elementi secondo quanto prescritto nel bando della gara.
- I listini prezzi e le condizioni commerciali sono definiti da Sales di concerto con Trade Marketing & Revenue Management e Finance.
- I documenti di offerta sono firmati sulla base delle procure in vigore nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni da un soggetto diverso da colui che ha predisposto la documentazione.
- In caso di richiesta chiarimenti da parte della PA, i rapporti sono gestiti da almeno due soggetti formalmente delegati.
- In caso di rapporti negoziali a carattere privatistico, eventuali variazioni nell'offerta devono essere nuovamente verificate ed approvate.
- In caso di aggiudicazione, i contratti sono firmati sulla base delle procure in vigore, previa verifica da parte della struttura Legal Counsel.

- ❑ Per garantire l'oggettività e la trasparenza delle operazioni contabili/amministrative l'azienda ha, quindi, adottato un sistema che prevede:
 - livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle deleghe in essere;
 - la verifica della coerente e corretta applicazione dei poteri autorizzativi di spesa e investimento;
 - la segregazione nell'ambito del processo che prevede il coinvolgimento di una pluralità di attori, con responsabilità di gestione, verifica ovvero approvazione;
 - la tracciabilità del processo decisionale tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.
- ii. *Vendite mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata)*

In caso di vendita verso controparti di natura pubblica mediante affidamento diretto o trattativa privata si rimanda all'attività di "Gestione delle trattative commerciali e attività di vendita".

5. SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI

5.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità.
- ❑ i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

5.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Sales
- ❑ People & Performance

5.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- utilizzare sempre la forma scritta per la stipulazione di contratti di agenzia;
- effettuare le attività di selezione e contrattualizzazione degli agenti/agenzie sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, etica ed attitudinale;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sugli agenti/agenzie al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia in linea con quella della Società;
- definire livelli di provvigioni e premi in linea con quanto previsto dal mercato e dalle politiche commerciali definite dalla Società;
- riconoscere agli agenti/agenzie provvigioni e premi commisurati ai contratti conclusi dagli stessi con la clientela;
- verificare, prima del pagamento delle fatture, che le prestazioni siano state effettivamente ricevute in rispondenza a quanto pattuito contrattualmente;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex-post*;
- effettuare pagamenti agli agenti/agenzie esclusivamente tramite bonifico bancario.

È inoltre espressamente vietato:

- selezionare agenti/agenzie vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da altre controparti con cui la Società intrattenga relazioni commerciali, o corrispondere loro un compenso superiore a quello dovuto o di mercato, al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società o creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi;
- promettere o concedere promesse di collaborazione o aumenti delle provvigioni/premi quale contropartita di attività difformi alle leggi ed alle norme e regole interne;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- occultare o distruggere documenti contabili;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare pagamenti in favore di agenti/agenzie, in assenza di adeguata giustificazione;
- utilizzare agenti/agenzie al fine di corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altre utilità non dovute a soggetti terzi, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- sottoscrivere o effettuare patti o accordi segreti o contrari alla legge.

5.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- Il personale della struttura Sales effettua un'analisi del territorio in cui dovrà operare l'agente, il fatturato potenziale dei candidati e provvede ad effettuare i colloqui con gli stessi ai fini della selezione.
- Preliminarmente alla contrattualizzazione di agenzie/agenti e con cadenza periodica, effettuare verifiche sulla controparte (es. richiesta certificati casellario giudiziale e carichi pendenti, iscrizione all'Albo Agenti di Commercio, etc.) e mantenere la tracciabilità della documentazione a supporto.
- Le provvigioni sono stabilite in una percentuale definita contrattualmente sulla base del prezzo di vendita fatturato al cliente.
- Il contratto è redatto dalla Struttura People & Performance ed è approvato sulla base delle procure in vigore.
- La struttura Sales è incaricata di fornire agli agenti le linee guida di gestione dei clienti in modo che siano allineati alle strategie commerciali e ai piani di azione definiti, nonché di monitorare il loro operato.
- Gli agenti non hanno potere di rappresentanza in nome e per conto di Heinz: gli ordini dei clienti sono inseriti sul sistema informativo in cui sono caricati listini prezzi e scontistiche, non modificabili dagli agenti.

- Prima di procedere al pagamento di quanto dovuto agli agenti, il personale della struttura Finance, anche attraverso persone incaricate dall'azienda, verifica la coerenza dei dati riportati nella fattura rispetto alla documentazione di supporto.
- Tutti i passaggi relativi alla registrazione delle fatture sono estraibili dal sistema di archivio.

6. GESTIONE DEL CUSTOMER SERVICE

6.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati.

6.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alla Struttura:

- Sales

6.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- garantire che tutte le azioni di *remediation*, ivi inclusa l'eventuale erogazione di omaggi ed elargizioni monetarie, siano debitamente autorizzate e gestite garantendo la trasparenza e la piena tracciabilità dell'operazione;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di eventuali omaggi ed elargizioni monetarie concessi nell'ambito delle azioni di *remediation*, siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società.

È inoltre espressamente vietato:

- autorizzare azioni di *remediation* a fronte di reclami inesistenti o fittizi, in tutto in parte;
- autorizzare ed effettuare azioni di *remediation* verso pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o ad altre controparti terze o persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima.

6.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I) **BTB (clienti)**

- Il personale della Struttura Customer Excellence, o soggetti esterni incaricati dalla società, sono responsabili della gestione dell'evasione degli ordini.
- Ai fini dell'evasione dell'ordine, il personale della Struttura S&OP & Logistics Italy effettua un controllo quantitativo e documentale dei prodotti in uscita.
- In caso di eventuali problematiche riscontrate dai clienti, qualora necessario, è aperto a sistema un ticket, il quale è preso in carico da parte del personale della Struttura Customer Excellence, o soggetti esterni incaricati dalla società.
- Il personale della Struttura Customer Excellence, o anche soggetti esterni incaricati dalla società, valuta la problematica oggetto dell'intervento e le eventuali azioni (es. resi, note credito, etc.).
- La struttura Sales, ove necessario, approva le eventuali azioni di *remediation*.

II) **BTC (consumatori)**

- In caso di eventuali problematiche riscontrate dai consumatori, o di richieste di informazioni da questi formulate, il primo supporto post-vendita è fornito dal front office multicanale esterno di Customer Service Consumer a cui la Società ha affidato il servizio.
- Eventuali azioni di *remediation* sono approvate sulla base delle procure in vigore.

7. GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING

7.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i delitti contro l'industria e il commercio richiamati dall'art. 25-*bis*1 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - frode nell'esercizio del commercio;
- i reati societari disciplinati dall'art. 25-*ter* del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- i delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-*quinq*ues del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - pornografia minorile;
 - detenzione di materiale pornografico;
 - pornografia virtuale;
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Marketing and Category
- Trade Marketing & Revenue Management

7.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ garantire che il messaggio pubblicitario:
 - sia palese, veritiero e corretto;
 - sia trasparente e riconoscibile come tale (con divieto, in primo luogo della pubblicità subliminale) per modo che il soggetto che la riceve non la subisca passivamente;
 - non inneggi a qualità o effetti inesistenti;
 - sia leale, con particolare riguardo ai concorrenti;
- ❑ garantire la coerenza dei contenuti delle comunicazioni pubblicitarie rispetto alle caratteristiche del prodotto;
- ❑ fornire al personale della Società coinvolte nello svolgimento delle attività in oggetto un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato;
- ❑ assicurare il costante monitoraggio e il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela del diritto d'autore e dei diritti legati alla riproduzione ed esecuzione in pubblico di opere protette dal diritto d'autore e promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo;
- ❑ curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo necessari ad assicurare un corretto uso di opere d'ingegno, tra cui foto, video o brani musicali, presso i punti vendita, la rete televisiva, il sito internet e i social network, assicurando che le stesse siano conformi alle norme concernenti il pagamento del diritto di sfruttamento dell'opera stessa;
- ❑ acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (e.g. fotografie, sequenze video, poesie, commenti, recensioni, articoli e altri contenuti scritti, files di musica di qualsiasi formato) con licenza d'uso o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
- ❑ garantire che per tutti i contenuti di cui sopra che vengano immessi in rete ad opera di terzi o acquistati dalla Società e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi medesimi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno;
- ❑ garantire che, nell'ambito delle attività di promozione/pubblicizzazione del marchio/prodotti, l'utilizzo, la messa a disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette, avvenga nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ dichiarare informazioni, per mezzo delle campagne promozionali e pubblicitarie, non veritiere in merito a qualità, quantità, origine e composizione dei prodotti, inducendo in errore il cliente finale o comunque idonee a ledere la buona fede del consumatore/cliente ovvero il lecito affidamento del cittadino-consumatore;
- ❑ divulgare materiale comunicativo destinato ai clienti che non sia stato approvato/emesso dalle funzioni preposte nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente;
- ❑ porre in essere qualsiasi operazione o attività che possa configurarsi come delitto in materia di violazione del diritto d'autore e/o possa comportare la possibilità di coinvolgimento della Società in tale ambito anche in forma associativa con altri soggetti;
- ❑ procurarsi illegalmente, conservare, riprodurre, diffondere in pubblico, distribuire e/o utilizzare nelle attività della Società (e.g. produzione di brochure commerciali, pubblicità su media, etc.) materiale ottenuto in violazione delle norme in materia di protezione del diritto d'autore;
- ❑ utilizzare impropriamente nella gestione delle campagne promozionali materiale protetto da diritto d'autore;
- ❑ mettere illegittimamente a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere;
- ❑ ostacolare o omettere, anche con artifici e raggiri, l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione del diritto d'autore;
- ❑ riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, immagini/fotografie, in assenza dell'espressa autorizzazione dell'autore, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari, per lo sfruttamento economico delle stesse e/o in violazione dei termini e delle condizioni previste da detti accordi;

- ❑ trasmettere con qualsiasi mezzo fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento su qualsiasi supporto, per il quale sia obbligatorio il contrassegno SIAE, privo di tale contrassegno o dotato di contrassegno contraffatto o alterato;
- ❑ importare, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;
- ❑ ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- ❑ detenere per scopi commerciali o utilizzare a scopo commerciale attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere le "misure tecnologiche di protezione" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;
- ❑ rimuovere abusivamente o alterare "informazioni elettroniche" poste a tutela del diritto d'autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere, comunicare con qualsiasi mezzo o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;
- ❑ intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente della riproduzione illecita di prodotti protetti dal diritto d'autore (cd, dvd, libri, etc.);
- ❑ corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altre utilità non dovute a soggetti terzi (e.g. giornalisti), con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- ❑ distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare, detenere presso i locali della Società, i depositi e i magazzini, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali¹ realizzati utilizzando immagini di minori.

7.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Nell'ambito della gestione delle attività di marketing (i.e. campagne pubblicitarie e trade marketing) i contenuti sono definiti, secondo competenza, dalle strutture Marketing, Sales, Legal ed eventualmente con il supporto del team European Headquarter competente (es. Public Affairs).
- ❑ L'attività di sviluppo delle campagne pubblicitarie, delle attività di trade marketing e del relativo materiale è svolta con il supporto di agenzie esterne sulla base di contratti formalizzati, i quali prevedono clausole volte a manlevare la Società in caso di violazione, da parte del fornitore del servizio, di brevetti, marchi, modelli, diritti d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale di terzi (ad esempio con riferimento all'utilizzo di immagini, supporti audio/video, testi, etc.).

8. GESTIONE DELLE PARTNERSHIP COMMERCIALI

8.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

¹ Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- ❑ i delitti di criminalità organizzata richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - associazione per delinquere;
- ❑ i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- ❑ ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- ❑ i reati transnazionali richiamati dall'art. 10 Legge 16 Marzo 2006, n. 146, in particolare:
 - associazione per delinquere.
- ❑ i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/01 , in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

8.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Marketing and Category
- ❑ Legal

8.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle società che costituiscono la controparte contrattuale della costituenda *partnership* al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti di cui sia certa l'identità (anche di eventuali soggetti per conto dei quali agiscono), i quali devono comprovare con documentazione la sussistenza di idonei poteri di rappresentanza della controparte contrattuale e il loro impegno esclusivamente in attività lecite;
- ❑ assicurare che la scelta dei *Partner* avvenga a cura delle funzioni competenti, affinché siano effettuate transazioni con controparti contrattuali che possano garantire integrità, onestà ed affidabilità nella gestione dei rapporti commerciali, nonché solidità patrimoniale e finanziaria;
- ❑ assicurare la chiarezza del contenuto degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ selezionare *Partner* vicini o suggeriti da funzionari pubblici o da altre controparti con cui la Società intrattenga relazioni commerciali al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società;
- ❑ approvare contratti di *partnership* a fronte di prestazioni in tutto o in parte fittizie e/o non necessarie e/o a prezzi non allineati a quelli di mercato;
- ❑ creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;

- ❑ approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- ❑ occultare o distruggere documenti contabili;
- ❑ erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili;
- ❑ instaurare rapporti o porre in essere operazioni con potenziali Partner qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche in concorso) dei reati di associazione per delinquere, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ❑ corrispondere, promettere od offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti impropri o altre utilità non dovute a rappresentanti dei potenziali *Partner*, o a persone a questi vicini, con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima.

8.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ La struttura Marketing valuta i potenziali Partner commerciali per la partecipazione congiunta a nuove iniziative commerciali (es. licensing, co-marketing) e raccoglie preliminarmente tutte le informazioni disponibili.
- ❑ L'Head of Marketing, con il supporto della propria struttura, sottopone la proposta di partnership e la documentazione a supporto al Legal Counsel.
- ❑ L'Head of Marketing è incaricato della gestione delle trattative con i potenziali Partner e della negoziazione dei principali elementi dell'accordo commerciale da sottoporre per validazione al Managing Director.
- ❑ Nel processo di selezione di partnership commerciali effettuare, ove possibile, specifiche verifiche sulla controparte, tenendo in considerazione la tipologia e il valore della partnership (a titolo meramente esemplificativo: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Visura Camerale, ultimo bilancio disponibile, eventuale Codice Etico, certificazione antimafia, etc.).
- ❑ L'accordo di partnership è approvato sulla base delle procure in vigore.
- ❑ Esistono livelli autorizzativi definiti, in base ai quali le decisioni in materia di pagamenti possano essere assunte solo dagli organi e dall'ufficio a ciò esplicitamente preposto, sulla base del sistema dei poteri e delle procure in vigore.
- ❑ La tracciabilità del processo decisionale è garantita tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della struttura coinvolta.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale F

Gestione donazioni, sponsorizzazioni e campioni prodotto

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE CAMPIONI OMAGGIO	2
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI	2
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	3
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	3
4. GESTIONE DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI.....	3
4.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	3
4.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	4
4.4 PRESIDI DI CONTROLLO	5

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi alla gestione di omaggi, sponsorizzazioni e altre liberalità sono:

- Gestione campioni prodotto;
- Gestione donazioni e sponsorizzazioni.

3. GESTIONE CAMPIONI OMAGGIO

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell’ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all’Allegato 1 del Modello - “Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001” - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - le diverse fattispecie di corruzione;
 - induzione indebita a dare o promettere utilità;
 - traffico di influenze illecite.
- i reati societari richiamati dall’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati.

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- ❑ Marketing and Category

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ garantire che tutti gli omaggi siano debitamente autorizzati, in linea con le soglie di valore definite, tracciati e verificabili;
- ❑ concedere gli omaggi a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore, nonché soddisfare criteri di ragionevolezza ed opportunità;
- ❑ assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di cessioni di omaggi siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ elargire omaggi che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- ❑ concedere omaggi per finalità diverse da quelle istituzionali;
- ❑ erogare omaggi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.

3.4 Presidi di controllo

In linea con le Global Policies, non è prevista la concessione di omaggi diversi da quelli relativi ai campioni prodotto "non di tipo vendita" (NTV), e dai c.d. campioni omaggi differenti per formato e/o etichettatura dai corrispondenti prodotti della Società.

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Ogni campione deve:
 - ottemperare a tutti i requisiti normativi applicabili;
 - essere facilmente distinguibile dagli analoghi prodotti della Società posti in commercio (es.: formato, etichettatura);
 - essere contrassegnato da etichetta recante la dicitura "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga espressione;
 - essere in perfetto stato di conservazione;
- ❑ Le bolle di consegna dovranno indicare a chi sono stati omaggiati i prodotti;
- ❑ Con riferimento ai campioni di prodotto, annualmente, in fase di definizione del budget, è competenza della struttura Marketing predisporre il budget dei campioni gratuiti NTV.

4. GESTIONE DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

4.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ i reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, in particolare:

- le diverse fattispecie di corruzione;
- induzione indebita a dare o promettere utilità;
- traffico di influenze illecite;
- i reati societari richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - corruzione tra privati;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- i reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, in particolare:
 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
 - dichiarazione infedele;
 - omessa dichiarazione;
 - indebita compensazione.

4.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Marketing and Category
- Trade Marketing & Revenue Management
- People and Performance / External Communication
- Legal
- Head of Finance

4.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- garantire che tutte le attività relative a sponsorizzazioni e donazioni siano debitamente autorizzate nel rispetto del sistema di procure in vigore e secondo le soglie di valore definite, tracciate e verificabili;
- effettuare erogazioni sotto forma di donazioni o sponsorizzazioni unicamente per sostenere iniziative di Enti regolarmente costituiti ai sensi di legge e che non contrastino con i principi etici della Società;
- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di sponsorizzazioni / donazioni siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società;
- nel selezionare le iniziative da sostenere, operare con estrema attenzione al fine di evitare ogni possibile situazione di conflitto di interesse;
- formalizzare ogni accordo di sponsorizzazione/donazioni attraverso un contratto con il beneficiario in cui devono essere dettagliate le informazioni inerenti alla sponsorizzazione/donazioni richiesta.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ promettere o offrire sponsorizzazioni, donazioni e altre liberalità, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o controparti private o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- ❑ elargire donazioni, sponsorizzazioni e altre liberalità che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- ❑ erogare sponsorizzazioni, donazioni e altre liberalità qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001;
- ❑ accettare, per sé o per altri, liberalità o sponsorizzazioni, in qualunque forma, in violazione dei doveri di fedeltà aziendale, facendo ottenere indebiti vantaggi alla Società;
- ❑ omettere la registrazione documentale dei fondi della Società e della relativa movimentazione;
- ❑ occultare o distruggere documenti contabili;
- ❑ attuare qualsivoglia artificio che porti l'azienda a produrre dichiarazioni fraudolente, mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- ❑ effettuare disposizioni patrimoniali (in particolare, donazioni) suscettibili di recare pregiudizio alle pretese erariali.

4.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

- ❑ Tutte le richieste di donazione (i.e. denaro, o attrezzature) o di sponsorizzazione sono trasmesse dal Responsabile dell'unità richiedente all'Head of Marketing con note esplicative.
- ❑ Le richieste sono approvate dal responsabile della struttura di competenza, dalla struttura Finance, dal Legal Counsel e dal Managing Director.
- ❑ Con particolare riferimento alle donazioni, le richieste sono verificate (es. relativamente ad eventuali conflitti di interesse) ed approvate da Heinz Foundation.
- ❑ Le donazioni / sponsorizzazioni sono autorizzate sulla base delle procure in vigore.
- ❑ La struttura di competenza verifica ed assicura la tracciabilità delle donazioni elargite e delle sponsorizzazioni effettuate.
- ❑ Si richiamano, inoltre, i presidi e le regole di comportamento indicate nella parte Speciale B, capitolo 3.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale G
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	3
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	3
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	7
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	9
4. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV	10

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società), coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2, dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- ❑ indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- ❑ fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- ❑ Parte Generale del Modello;
- ❑ Codice Etico di Heinz Italia;
- ❑ Group Policies;
- ❑ ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il presente Modello si applica a tutte le attività lavorative ed i processi svolti dall’azienda HEINZ ITALIA S.p.A. in ogni struttura operativa ad essa correlata, per la Sede della Società, sita in Milano, Piazzale Lodi 3, 20137.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società **considera** rilevanti nei **processi relativi alla gestione di salute e sicurezza sul lavoro**, con riferimento ai reati previsti dall’art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 sono quelle relative a:

- ❑ pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ❑ organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- ❑ sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza;
- ❑ individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi: si tratta dell’attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:
 - individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell’espletamento dei compiti assegnati;
 - identificare le misure in atto per la prevenzione e il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
 - definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie;
- ❑ gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione ed alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- ❑ attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute;
- ❑ attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e collaboratori e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli;
- ❑ rapporti con i fornitori: si tratta dell’attività di gestione dei rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

- ❑ gestione degli asset aziendali: si tratta dell'attività di gestione degli asset, che ne garantiscano integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro;
- ❑ attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive;
- ❑ audit: si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (audit, ispezioni, ecc.) per verificare:
 - la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure;
 - la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
 - la conformità delle attività di servizi alle leggi e alle norme interne;
 - l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
 - l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili;
 - l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità.

Quanto ai ruoli ed alle responsabilità, l'Amministratore Delegato ha, conferito una delega di funzioni in materia di sicurezza, in forza di procura speciale, designando un Delegato in materia di sicurezza per gli uffici di Milano, con responsabilità connessa alla corretta gestione del sistema di gestione della sicurezza.

Il Delegato in materia di sicurezza nomina, a sua volta, il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza (anche denominato "Responsabile del Servizio Ambiente, Salute e Sicurezza"), che corrisponde, al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) nominato dal Datore di Lavoro, che riferisce annualmente al Delegato in materia di sicurezza.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza si incentra su un insieme di norme aziendali scritte, composto precisamente dal Manuale del Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul Lavoro, dalle Procedure Gestionali ed Operative, da istruzioni operative (che descrivono in dettaglio le modalità di svolgimento di ogni singolo processo o operazione che richieda una formalizzazione scritta), dai moduli di registrazione.

La Società cura inoltre l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione dei propri lavoratori sui temi connessi alla sicurezza, considerate attività fondamentali per disporre di risorse adeguatamente preparate e consapevoli, nonché per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di sicurezza. Evidenza degli eventi formativi è garantita dai moduli di registrazione tenuti dal Responsabile dell'intervento e raccolti dal Human Resources Manager.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza circa la corretta attuazione del SGS sono effettuate in accordo agli standard HSP e al livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti e rimesse alla responsabilità del Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza (anche RSPP) e dei responsabili degli standard HSP.

Oltre agli audit interni, annualmente è effettuata la verifica di rispondenza agli standard HSP, le cui risultanze sono contenute in un report annuale.

3. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D. Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- ❑ **Il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale):** Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 codice penale).
- ❑ **Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 codice penale)** Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime. Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:
 - a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art.583, comma 1, codice penale).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, codice penale).

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, a:

- Datore di Lavoro - DdL;
- Datore di Lavoro Delegato - DdLD;
- Dirigenti
- Preposti;
- Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione – RSPP;
- Medico Competente;
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS;
- Squadre addette al primo soccorso, evacuazione e antincendio;
- Lavoratori.

3.2a DATORE DI LAVORO - DdL

Il Datore di lavoro è chiamato alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e alla successiva elaborazione del menzionato DVR. In particolare, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro è, tra le altre funzioni, responsabile di:

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in collaborazione con il Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza (anche RSPP), previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (*);
- elaborare, sulla base dell'esito di tale valutazione, il documento sulla valutazione dei rischi (DVR) per la sicurezza e la salute durante il lavoro (*);
- custodire la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presso l'azienda e renderla disponibile per la consultazione agli organi societari e agli enti esterni preposti al controllo;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (*);
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, dell'evacuazione dei lavoratori e, in generale, di gestione dell'emergenza, salvo delega;
- tenere un registro nel quale sono annotati gli infortuni sul lavoro, le cause e le circostanze che lo hanno determinato e che comportano un'assenza dal luogo di lavoro di almeno un giorno, salvo delega;
- designare gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, salvo delega;
- nominare il Medico Competente, salvo delega;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, salvo delega;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico sulla Sicurezza, salvo delega;
- comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di

almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, salvo delega;

- aggiornare le misure di prevenzione in ragione dei mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro ovvero in base al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, salvo delega;
- verificare, in caso di affidamento di lavori o servizi interni all'azienda a ditte appaltatrici, l' idoneità tecnico-professionale delle ditte e dei lavoratori autonomi ed approvare i lavori da affidare in appalto o contratto d'opera ai sensi della normativa in vigore, nonché mettere in atto le azioni previste dal disposto legislativo di cui all'art. 26 quali l'elaborazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), salvo delega.

(*) Compiti non delegabili ai sensi dell'art.17 del D. Lgs. 81/08.

Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 2, il Datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- dati relativi alle malattie professionali;
- provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3.2b DATORE DI LAVORO DELEGATO - DdLD

L'art. 16 del Testo Unico Sicurezza disciplina l'istituto della delega di funzioni, consentendo al Datore di Lavoro il conferimento di una delega a un soggetto interno o esterno all'azienda.

Tale delega, ai fini della sua ammissibilità deve avere i seguenti requisiti formali e sostanziali:

- atto scritto avente data certa;
- il soggetto delegato deve essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuzione di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- accettazione della delega per iscritto da parte del delegato.

Con il conferimento di delega conforme ai requisiti sopra indicati, il Delegato assume la veste di Dirigente delegato dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, accollandosi la responsabilità penale conseguente al mancato adempimento e/o alla violazione della maggior parte delle prescrizioni contenute nel T.U. Sicurezza, ad eccezione dei compiti non delegabili propri del Datore di Lavoro che non possono, infatti, formare oggetto di delega.

3.2c DIRIGENTI

Il Dirigente è il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o subdelega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa. Chi dirige l'attività lavorativa ("dirigente") è tenuto, nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute dei lavoratori, stabilite dal datore di lavoro.

3.2d PREPOSTI

I Preposti condividono con il datore di lavoro alcune importanti responsabilità, in ragione della loro posizione organizzativa e delle loro attribuzioni.

Chi sovrintende alle attività di lavoro per conto del datore di lavoro ("preposto") è tenuto - nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze ad applicare le norme e le disposizioni per la tutela dei lavoratori e a richiederne l'osservanza da parte dei lavoratori.

3.2e RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha i compiti specifici di seguito rappresentati:

- collaborare con il Datore di Lavoro all'individuazione dei rischi, alla valutazione degli stessi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle riunioni periodiche obbligatorie in materia di tutela della salute e sicurezza (ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008) insieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sottoponendo loro il DVR e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- provvedere alla redazione del verbale della riunione.

3.2f MEDICO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 81/08, il Medico Competente ha le seguenti responsabilità:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di relativa competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso (considerando la natura delle attività svolte e le modalità organizzative del lavoro effettivamente presenti in azienda);
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41), attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, esprimendo giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- inviare all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/03;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o a cadenza diversa, stabilita in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi;
- partecipare alla riunione periodica obbligatoria di prevenzione e protezione dai Rischi;
- informare per iscritto il Datore di Lavoro e il lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti sanitari, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.
- Il Medico Competente è tenuto a comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/08 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3.2g RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, ha le seguenti attribuzioni:

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività lavorative;

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda;
- è consultato sulla designazione del Responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti agli impianti presenti in azienda (es. impianto elettrico ascensori, ecc.), alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità di controllo competenti;
- partecipa alla riunione periodica obbligatoria di cui all'articolo 35;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il Datore di Lavoro, o il Delegato in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08, di eventuali rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dal Delegato in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 81/08 e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro.

3.2h SQUADRE ADDETTE AL PRIMO SOCCORSO, EVACUAZIONE E ANTINCENDIO

Lavoratori incaricati, ai sensi dell'art. 18 e 43 del D. Lgs n. 81/08, dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro.

3.2i LAVORATORI

Sono le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

I lavoratori hanno precisi obblighi nei riguardi della tutela della propria salute e di quella dei propri colleghi.

3.2j I TERZI DESTINATARI

In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori. Devono considerarsi Terzi Destinatari:

- i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione (collettivamente indicati anche "Appaltatori");
- i fabbricanti ed i fornitori (collettivamente indicati anche "Fornitori");
- i progettisti dei luoghi, posti di lavoro ed impianti (anche "Progettisti");
- gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici (anche "Installatori").

3.3 Principi di comportamento

Il personale della Società, a qualsiasi titolo coinvolto nel Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale e chiunque svolga la propria attività all'interno della Società, è tenuto a osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, le procedure Kraft Heinz, le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 adottati dalla Società.

In particolare, tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel Sistema di Gestione della Sicurezza, sono tenuti a dare attuazione, ciascuno per la parte di relativa competenza e nel rispetto delle deleghe e dei ruoli attribuiti, all'insieme di regole aziendali adottate poste a presidio dei rischi connessi alla sicurezza a tutela di tutti coloro che lavorino o abbiano accesso agli stabilimenti della Società.

Per un'effettiva prevenzione dai rischi e in conformità anche agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ❑ al Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza (anche RSPP), sotto la diretta responsabilità Datore di Lavoro, di mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi stabilito dalla normativa antinfortunistica. A tale proposito, il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere soggetto a verifica periodica del permanere nel tempo della sua validità ed efficacia, con obbligo di adeguamento ogni qualvolta vi siano mutate o nuove situazioni di rischio, si aggiungano nuovi ambienti di lavoro, per i quali vada eseguita ex novo l'anzidetta valutazione del rischio connesso, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi;
- ❑ ai soggetti designati ai sensi della normativa antinfortunistica (es. gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli Addetti al Primo Soccorso; i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente previsti dalla normativa antinfortunistica vigente e, in ogni caso, previsti nel SGS della Società;
- ❑ ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti nel Sistema di Gestione della Sicurezza, eventuali situazioni di pericolo che si verificassero durante il lavoro, o comportamenti non conformi agli obblighi di legge;
- ❑ a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società e facendo utilizzo obbligatoriamente dei rispettivi Dispositivi di Protezione Individuale consegnati dalla stessa, contribuendo con il Datore di lavoro, i dirigenti e i preposti all'adempimento di tutti gli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro e, dunque, a un corretto ed efficace sistema di gestione della stessa;
- ❑ gli adempimenti nei confronti delle Autorità locali competenti in materia di controlli sull'applicazione della normativa antinfortunistica e la predisposizione della relativa documentazione, devono essere effettuati con tempestività, diligenza e professionalità, fornendo informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere e previa verifica e sottoscrizione del soggetto a ciò formalmente preposto.

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- ❑ prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
- ❑ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dall'RSPP, e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- ❑ utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ❑ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- ❑ segnalare, ai soggetti competenti, tutte le condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza adoperandosi, direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- ❑ non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione;
- ❑ sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- ❑ contribuire, insieme al datore di lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- ❑ segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale, nonché ogni violazione alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

È inoltre espressamente vietato:

- ❑ porre in essere quei comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;

- ❑ porre in essere comportamenti imprudenti negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno del luogo di lavoro;
- ❑ porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.Lgs 231/2001 possano potenzialmente diventarle;
- ❑ rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- ❑ svolgere attività lavorative senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- ❑ omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di dispositivi od impianti;
- ❑ rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione finalizzati a istituire circa l'uso di impianti o dispositivi.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La società ha predisposto idonee procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori nell'ambito dei seguenti processi aziendali, individuati secondo quanto indicato dall'art.30 D. Lgs.81/08:

1. Verifiche di conformità su quanto già in uso all'interno dell'ente - art. 30, comma 1, lett. a).
2. Garanzia della conformità in sede di acquisto di nuovi beni (specifiche di acquisto, collaudi in accettazione, ecc.) - art. 30, comma 1, lett. a).
3. Acquisizione e gestione della documentazione obbligatoria per legge - art. 30, comma 1, lett. g).
4. Uso delle attrezzature di lavoro, manutenzione programmata e verifiche periodiche - art. 30, comma 1, lett. a).
5. Manutenzione su condizione e su guasto - art. 30, comma 1, lett. a).
6. Valutazione dei rischi - art. 30, comma 1, lett. b).
7. Gestione dei cambiamenti (aggiornamento della valutazione dei rischi) - art. 30, comma 1, lett. a) e b).
8. Definizione e gestione delle attività di miglioramento della sicurezza (segnalazioni provenienti dagli operativi, osservazioni fatte in sede di audit, etc.) - art. 30, comma 1, lett. b).
9. Criteri di identificazione delle procedure e delle istruzioni operative di sicurezza ritenute necessarie, e di implementazione e diffusione delle medesime - art. 30, comma 1, lett. b) e c).
10. Gestione delle emergenze e del primo soccorso - art. 30, comma 1, lett. c).
11. Gestione dei lavori in appalto - art. 30, comma 1, lett. c).
12. Gestione delle riunioni periodiche e della consultazione - art. 30, comma 1, lett. c).
13. Gestione dei DPI (processo di acquisizione, distribuzione, manutenzione o verifica e sostituzione dei DPI medesimi) - art. 30, comma 1, lett. c).
14. Supervisione e controllo della sorveglianza sanitaria e gestione dei flussi informativi da e verso il medico competente - art. 30, comma 1, lett. d).
15. Gestione delle idoneità/limitazioni ecc. in relazione alla mansione - art. 30, comma 1, lett. d).
16. Informazione, formazione e addestramento - art. 30, comma 1, lett. e).
17. Organizzazione e gestione della vigilanza da parte di datore di lavoro, dirigenti e preposti - art. 30, comma 1, lett. f).
18. Programmazione ed esecuzione di audit interni - art. 30, comma 1, lett. h).

4. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV

I responsabili interni, con periodicità almeno trimestrale, trasmettono all'OdV un report contenente:

- eventuali aggiornamenti dei DVR;
- il numero e l'oggetto dei corsi di formazione, con una breve sintesi degli argomenti trattati;
- eventuali aggiornamenti e implementazioni delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
- eventuali contravvenzioni elevate in punto di inadempimento delle prescrizioni antinfortunistiche;
- le ispezioni eventualmente subite e le osservazioni formalizzate dagli ispettori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- piano annuale delle attività e delle verifiche che saranno svolte e dei relativi tempi di attuazione;
- comunicazione degli infortuni e/o incidenti occorsi sul lavoro, nonché di eventuali violazioni del DVR o di ogni altro evento che possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- dichiarazione annuale che attesta l'applicazione di quanto previsto nel DVR;
- esiti della sorveglianza sanitaria.

Adeguata comunicazione deve essere trasmessa da parte del RSPP anche qualora non vi sia nulla da segnalare nel periodo di riferimento.



HEINZ ITALIA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

**Parte Speciale H
*Gestione Ambientale***

(versione marzo 2026)

INDICE

1. FINALITÀ	2
2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI	2
3. GESTIONE AMBIENTALE	3
3.1 I REATI POTENZIALMENTE RILEVANTI.....	3
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE	4
3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	4
3.4 PRESIDI DI CONTROLLO	5
4. SISTEMA INFORMATIVO VERSO L'ODV	6

1. FINALITÀ

La presente Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le regole che tutti gli “esponenti aziendali” (organi sociali, dipendenti e collaboratori della Società) coinvolti nell’ambito delle attività “sensibili” elencate nel successivo paragrafo 2 dovranno osservare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi di comportamento e i presidi di controllo che gli esponenti aziendali devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre strutture di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Parte Generale del Modello;
- Codice Etico di Heinz Italia;
- Group Policies;
- ogni altro documento aziendale che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il presente Modello si applica a tutte le attività lavorative ed i processi svolti dall’azienda HEINZ ITALIA S.p.A. in ogni struttura operativa ad essa correlata, in relazione alla Sede sita in Milano, Piazzale Lodi 3 (20137), in particolare in relazione alle procedure e istruzioni operative interne per la gestione ambientale.

2. LE ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVANTI

Le attività che la Società considera rilevanti nei processi relativi alla gestione ambientale sono:

- gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla loro caratterizzazione, e aspetti ambientali correlati alla distruzione dei prodotti;
- gestione dei rifiuti con riferimento altresì alle disposizioni in tema di deposito temporaneo;
- gestione e stoccaggio dei materiali contenenti sostanze pericolose;
- verifica del rispetto delle procedure previste per la gestione ambientale;
- verifica del rispetto di piani, programmi, istruzioni, direttive, procedure; rilevazione e comunicazione di eventuali criticità;
- gestione delle emergenze quali, ad esempio, incendi;
- verifica e manutenzione di impianti/ macchinari/immobili e infrastrutture;
- gestione dei piani di emergenza che possono impattare su profili di gestione ambientale.

Le modalità operative per la gestione delle diverse attività relative all’area di rischio in oggetto sono disciplinate nell’ambito di apposite procedure e istruzioni interne relative alla gestione sviluppate ed aggiornate a cura delle competenti Funzioni.

3. GESTIONE AMBIENTALE

3.1 I reati potenzialmente rilevanti

I reati che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività in oggetto sono (si rimanda all'Allegato 1 del Modello - "Catalogo dei reati e illeciti amministrativi presupposto del D.Lgs. 231/2001" - per una descrizione di dettaglio di ciascuna fattispecie di reato richiamata):

- **Reati in materia ambientale** qualora, allo scopo di trarre un indebito vantaggio anche indiretto, ad esempio, un risparmio di costi la Società sia coinvolta in attività illecite finalizzate a:
 - **gestione di rifiuti non autorizzata** attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancata vigilanza del rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale e una mancata verifica del possesso dei requisiti di legge dei trasportatori, intermediari e destinatari nella gestione dalla filiera dei rifiuti (ad esempio iscrizioni albo trasportatori e intermediari);
 - **violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali** attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancata verifica nella gestione dalla filiera dei rifiuti (ad esempio mancata o erronea compilazione formulari e registri di carico/scarico di produttori, trasportatori, intermediari, destinatari) e/o una mancata o erronea compilazione delle registrazioni di legge (ad esempio erronea indicazione del codice dei rifiuti, mancata registrazione del carico del rifiuto);
 - **impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente** attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il coinvolgimento della Società in attività tali da comprovare un non conforme impiego o gestione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente rispetto alle normative vigenti.
- **Reati ambientali di cui al Titolo VI bis c.p. (introdotti con L. 68/15)** trattasi dei c.d. "ecoreati" introdotti ad opera della Legge n. 68 del 22.5.15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015, alcuni dei quali inseriti nel novero dei reati presupposto, sanzionati tanto a titolo di dolo che di colpa e caratterizzati dalla previsione normativa di specifici eventi dannosi. In particolare:
 - 1. Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.):** punisce la condotta di chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 - 2. Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.):** punisce la condotta - fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. - di chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale; costituiscono "disastro ambientale", alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
 - 2.1 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.):** prevede la punibilità dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater anche a titolo di colpa.
 - 3. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.):** punisce la condotta di chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
 - 4. Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.):** sono previste due circostanze ad effetto comune ed una ad effetto speciale, relative all'ipotesi di commissione in forma associativa dei delitti ambientali (il primo comma prevede un aumento (fino ad un terzo) delle pene previste per l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere) qualora l'associazione sia "diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo"; il secondo comma, prevede analogo aumento relativamente all'associazione ex art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), qualora la stessa sia "finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale"; il terzo comma prevede un aumento da un terzo alla metà delle sanzioni

previste dai commi precedenti “se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”).

3.2 Ambito di applicazione

I successivi principi di comportamento e presidi di controllo si applicano a tutti gli esponenti aziendali coinvolti nelle attività in oggetto, e in particolare, ma non esclusivamente, alle Strutture:

- Datore di Lavoro - DdL;
- Datore di Lavoro Delegato - DdLD;
- Dirigenti e preposti;
- Servizio Prevenzione Protezione, responsabili anche di supervisionare ed adoperarsi al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale;
- Squadre addette al primo soccorso, evacuazione e antincendio;
- Servizi di manutenzione.

3.3 Principi di comportamento

Gli esponenti aziendali che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'ambito delle attività in oggetto, devono:

- avere comportamenti responsabili atti a preservare e tutelare l'ambiente, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti;
- rispettare e verificare, per quanto di competenza, l'adempimento al quadro normativo nazionale e alle procedure e politiche della Società e del Gruppo in materia ambientale;
- ottenere, integrare e rinnovare le autorizzazioni in materia ambientale necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- adempiere agli specifici obblighi di comportamento di tutela ambientale;
- adeguarsi alle prescrizioni, alle regole e ai principi di comportamento in funzione del rischio esposto per le proprie mansioni presso le sedi di lavoro;
- diffondere e consolidare, per quanto di competenza, la cultura relativa al rispetto dell'ambiente;
- segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale, nonché ogni violazione alle regole di comportamento e alle procedure aziendali.

È inoltre espressamente vietato:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati considerati;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle regole contenuti nelle procedure aziendali vigenti volti a prevenire i reati di cui trattasi;
- omettere informazioni e/o dati rilevanti in sede di valutazione e monitoraggio degli aspetti ambientali significativi o adottare comportamenti che possano, anche solo potenzialmente, indurre in un errore di valutazione;
- non registrare opportunamente e in misura veritiera e completa le evidenze di presidio in materia ambientale;
- porre in essere condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi, miranti alla falsificazione o contraffazione delle evidenze documentali e/o di registrazione a presidio in materia ambientale, come ad esempio certificazioni analisi ambientali, registrazioni inerenti ai rifiuti, ecc.;

- ❑ effettuare un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di relativa autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- ❑ favorire la realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti;
- ❑ violare la disciplina normativa di settore, con particolare riferimento alla disciplina in tema di gestione dei rifiuti ovvero altre discipline la cui inosservanza possa tradursi nella realizzazione di un evento che possa integrare le ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al Titolo VI bis c.p.;
- ❑ violare le prescrizioni dettate dalle disposizioni di legge vigenti o dall'autorità di vigilanza, con particolare riferimento ai provvedimenti autorizzativi, inerenti alla disciplina ambientale, ovvero ad altra normativa la cui inosservanza possa tradursi nella realizzazione di un evento che possa integrare le ipotesi delittuose in materia ambientale di cui al Titolo VI bis c.p.;
- ❑ rimuovere o modificare etichette, targhe di riconoscimento, dei dispositivi di segnalazione o di controllo relative alla tutela dell'ambiente;
- ❑ occultare e/o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa alle attività comprese nell'area di rischio in oggetto;
- ❑ porre in essere, partecipare o dare causa a comportamenti che, individualmente o collettivamente, siano suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;
- ❑ omettere di valutare, nello svolgimento dell'attività della Società, le possibili ripercussioni dell'operatività sulle matrici ambientali.

3.4 Presidi di controllo

Nella gestione delle attività in oggetto, tutti i referenti coinvolti dovranno assicurare che siano formalmente tracciabili e documentati (anche ai fini delle attività di verifica di competenza dell'Organismo di Vigilanza) i seguenti presidi di controllo ritenuti maggiormente rilevanti al fine di mitigare potenziali rischi-reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel dettaglio:

- ❑ esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento all'ambiente;
- ❑ esistenza di un organigramma che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dell'ambiente, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico le responsabilità;
- ❑ esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di tutela dell'ambiente;
- ❑ esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei lavoratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia ambientale, e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.

Inoltre:

- ❑ verifica della filiera di gestione dei rifiuti, con riferimento agli obblighi di registrazione, alla verifica delle iscrizioni agli albi dei soggetti preposti al trasporto rifiuti, verifica delle autorizzazioni ministeriali dei soggetti preposti alla discarica dei rifiuti;
- ❑ verifica della corretta compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti e del registro di carico e scarico;
- ❑ controllo, collaudo, monitoraggio e manutenzione periodica degli impianti installati (impianti di climatizzazione, impianti di riscaldamento) presso le sedi;
- ❑ verifica dei piani di emergenza e aggiornamento e monitoraggio delle procedure in essi inseriti onde evitare ripercussioni sull'ambiente ai sensi del Titolo VI bis c.p.;
- ❑ individuazione, previsione e valutazione degli aspetti ambientali potenzialmente oggetto di impatto da parte dell'operatività aziendale;
- ❑ verifica sull'applicazione delle procedure di controllo delle attività svolte in azienda da parte degli appaltatori.

4. Sistema informativo verso l'OdV

I responsabili interni, con periodicità almeno trimestrale, trasmettono all'OdV un report contenente:

- ❑ esiti dei controlli svolti, in caso di eccezioni riscontrate;
- ❑ i risultati delle ispezioni effettuate dagli Enti preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia ambientale e i provvedimenti adottati dagli stessi enti, nonché delle conseguenti azioni correttive attuate;
- ❑ ogni informazione su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al Modello e alle relative procedure, nonché alle norme generali e specifiche in materia ambientale.